

**Cantone dei Grigioni**

**Prescrizioni per l'esercizio della caccia**

**2026**





# ***Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2026***

*Stimate cacciatrici, cari cacciatori*

*Con l'acquisto della patente di caccia cresce l'attesa per l'imminente stagione venatoria. Questo fa piacere anche a me, perché praticando la vostra passione adempite ad un compito di grande importanza. Contribuite infatti in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi della «strategia spazio vitale bosco-selvaggina 2021». La riduzione della consistenza numerica delle popolazioni di cervo, registrata negli ultimi anni, dimostra chiaramente come cacciatrici e cacciatori abbiano assunto con responsabilità questo importante incarico. Sono pienamente consapevole che non si tratta sempre di un compito facile, soprattutto quando occorre raggiungere gli impegnativi, ma necessari, piani di abbattimento durante la caccia speciale. Vi ringrazio di cuore per l'impegno profuso finora e per quello che continuerete a dedicare anche in futuro alla regolazione degli effettivi.*

*Sebbene la necessità della regolazione, quale contributo al rinnovamento del bosco, sia oggi ampiamente riconosciuta, l'uccisione di animali selvatici continua a essere percepito in modo critico da una parte della popolazione. Legittimare la caccia è quindi un compito che coinvolge la politica, l'amministrazione, le associazioni di categoria e tutte le persone che la praticano. Con il vostro comportamento, contribuite direttamente all'immagine della caccia e al modo in cui essa viene percepita dalla società. Indipendentemente dalla specie cacciata, l'attività venatoria deve rispettare elevati standard etici, di tutela degli animali, ecologici e di biologia della selvaggina. Ciò richiede un comportamento eticamente corretto, grande rispetto nei confronti della selvaggina e un atteggiamento improntato alla lealtà e al rispetto reciproco tra cacciatrici e cacciatori. Come la caccia viene percepita da chi non la pratica dipende spesso dai dettagli: basti pensare all'impatto che possono avere le immagini pubblicate sui social media. Prendetevi il tempo necessario quando incontrate persone che non praticano la caccia, per trasmettere loro il fascino, l'importanza e la necessità della caccia. In questo modo contribuirete a promuovere l'interesse e la comprensione per la vostra passione, a rafforzare l'accettazione della caccia da parte dell'opinione pubblica e contribuirete e a garantire anche in futuro la tradizione di una caccia responsabile e sostenibile come quella che pratichiamo nei Cantone dei Grigioni.*

*Vi ringrazio sinceramente per il vostro prezioso impegno. Vi auguro di vivere una stagione venatoria ricca di soddisfazioni e di successo.*

***In bocca al lupo – Eine gute Jagd - Buna chatscha***



*Dr. Carmelia Maissen, Consigliera di Stato  
Direttrice del Dipartimento infrastrutture,  
energia e mobilità*

**Carattere giuridico vincolante:**

È giuridicamente vincolante la versione elettronica dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (PEC) pubblicata nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS)

**Impostazione grafica:**

Atelier grafic Marius Hublard, Ilanz

# Indice

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduzione</b>                                                                                                                                                           | <b>4</b>  |
| <b>Ordinanza relativa all'esercizio della caccia</b>                                                                                                                          | <b>9</b>  |
| 1. Disposizioni generali                                                                                                                                                      | 9         |
| 2. Caccia alta                                                                                                                                                                | 18        |
| 3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale                                                                                           | 26        |
| 4. Caccia allo stambecco                                                                                                                                                      | 32        |
| 5. Caccia bassa                                                                                                                                                               | 34        |
| 6. Caccia d'agguato                                                                                                                                                           | 36        |
| 7. Disposizioni finali                                                                                                                                                        | 37        |
| <b>Allegati 1-9</b>                                                                                                                                                           | <b>39</b> |
| 1. Multe disciplinari                                                                                                                                                         | 41        |
| 1a) Multe disciplinari sulla base della LFC e dell'OMD                                                                                                                        | 47        |
| 2. Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina                                                                                                            | 49        |
| 3. Interventi venatori particolari cervi                                                                                                                                      | 57        |
| 4. Piano degli abbattimenti dei cervi 2026                                                                                                                                    | 59        |
| 5. Curve altimetriche per la caccia al camoscio, confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio | 63        |
| 6. Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio, nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio                        | 67        |
| 7. Permesso d'ospite                                                                                                                                                          | 71        |
| 8. Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2026                                                                                                                             | 73        |
| 9. Zone in cui vige un divieto di battute di caccia e di caccia vagante                                                                                                       | 75        |
| <b>Appendici 1-7</b>                                                                                                                                                          | <b>77</b> |
| 1. Distretti di caccia nel Cantone dei Grigioni                                                                                                                               | 79        |
| 2. Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca, dei guardiani della selvaggina, e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel Cantone dei Grigioni                    | 81        |
| 3. Elenco delle centrali dei bracchi da sangue 2026                                                                                                                           | 85        |
| 4. Esame delle prede                                                                                                                                                          | 87        |
| 5. Pernice bianca - materiale d'analisi                                                                                                                                       | 89        |
| 6. Annuncio per la caccia d'agguato 2026/2027                                                                                                                                 | 91        |
| 7. Metodo di misurazione della lunghezza dell'estremità posteriore                                                                                                            | 93        |

# INTRODUZIONE

## 1. Informazioni generali sulle norme di caccia 2026

Questa primavera sono stati censiti 8'597 cervi, ossia 114 esemplari in meno rispetto all'anno precedente. La consistenza numerica della popolazione è stata stimata in 13'485 esemplari, con una diminuzione di 100 esemplari. Il piano di abbattimento prevede il prelievo di 4'616 cervi, vale adire 229 capi in meno rispetto al 2025. La diminuzione della consistenza numerica e il conseguente ridimensionamento del piano di abbattimento dimostrano che l'impegno delle cacciatrici e dei cacciatori sta producendo i risultati attesi e che la caccia grigione continua ad assolvere il proprio mandato. Il controllo numerico della popolazione di cervi rimane tuttavia un compito permanente. Per questo motivo, il contributo delle cacciatrici e dei cacciatori continua a essere fondamentale in tutte le regioni, indipendentemente dagli obiettivi perseguiti. Per quanto riguarda il capriolo, i rilevamenti degli effettivi evidenziano un leggero aumento, un risultato che non sorprende dopo due inverni consecutivi particolarmente miti. Questo sviluppo si osserva soprattutto nelle aree in cui la presenza del cervo tende a diminuire e la pressione esercitata dai grandi predatori è bassa o moderata. Come dimostrato ogni anno in diverse regioni, le popolazioni di capriolo possono essere regolate efficacemente mediante la caccia alta. L'abbattimento delle femmine durante la caccia alta consente infatti di influenzare in modo diretto la necessità di ricorrere successivamente a una caccia straordinaria. Per il camoscio, la situazione rimane sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Nella Surselva superiore (distretto di caccia I), nel 2025, d'intesa con le società di caccia interessate, la caccia alla femmina al di sopra dei 1'800 m s.l.m. è stata fortemente limitata. Queste restrizioni vengono mantenute senza modifiche. Inoltre, i rilevamenti degli effettivi effettuati nel 2025 hanno evidenziato che la popolazione di camosci nell'area Signina non si è ripresa come sperato, ma si è stabilizzata su livelli inferiori rispetto a quelli precedenti al 2019. Per questo motivo, nei settori A18 e C04 la possibilità di cacciare le femmine di camoscio al di sopra della curva altimetrica viene ridotta di quattro giorni. Nella caccia al camoscio assume particolare importanza la responsabilità individuale delle cacciatrici e dei cacciatori che possono contribuire in modo significativo all'evoluzione delle popolazioni locali. In agosto possono verificarsi episodi di mortalità dei capretti, con la conseguenza che durante la stagione di caccia alta saranno cacciabili molte femmine della classe media. La classe media è molto importante per lo sviluppo a lungo termine di una popolazione di camosci, poiché queste femmine hanno un'elevata probabilità di sopravvivenza e, di norma allevano un piccolo ogni anno. Purtroppo, le prescrizioni per l'esercizio della caccia non consentono di reagire a casi imprevisti di morte dei capretti poco prima dell'apertura della caccia. In tali situazioni, le cacciatrici e i cacciatori possono dare un contributo importante, evitando volontariamente di abbattere le capre non accompagnate da piccoli della classe media e orientando invece il prelievo verso i piccoli dell'anno (Jährlinge) o le capre anziane.

## 2. Prescrizioni per l'esercizio della caccia – modifiche significative relative all'uso dei veicoli a motore

Con l'aggiornamento delle prescrizioni per l'esercizio della caccia (PEC) è stata revisionata anche l'ordinanza governativa sulla caccia (OGC). Tale revisione si è resa necessaria, da un lato per introdurre la base giuridica che consente la vendita digitale delle licenze di caccia e dall'altro, per eliminare le incongruenze tra OGC e PEC. Sono stati inoltre apportati adeguamenti, attesi da tempo, riguardanti l'uso dei veicoli a motore. L'obiettivo principale è stato quello di chiarire norme che, negli ultimi anni, hanno ripetutamente generato dubbi tra i cacciatori e difficoltà nella loro applicazione. Ove possibile e opportuno, le norme sono state rese meno restrittive, a vantaggio dei cacciatori. È stata infine introdotta una nuova norma volta a ridurre i disturbi arrecati dai cacciatori durante l'esercizio della caccia. Questa disposizione, illustrata, illustrata in dettaglio al punto 3, ha anche una finalità di sensibilizzazione. Promuovere un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti della selvaggina e degli altri cacciatori. Per garantire un esercizio della caccia il più possibile ordinato e privo di conflitti, è fondamentale che ogni cacciatore e ogni cacciatrice valuti con senso critico il proprio comportamento

---

e le possibili conseguenze delle proprie azioni sull'ambiente, sulla fauna selvatica e sugli altri partecipanti all'attività venatoria.

### **3. Fermata dei veicoli a motore per l'avvistamento della selvaggina**

È sempre più frequente osservare gruppi di cacciatori che, in completa tenuta di caccia e con le armi al seguito, percorrono nelle prime ore del mattino vaste aree a bordo di veicoli a motore, fermandosi ripetutamente per osservare e avvistare la selvaggina. È stato più volte rilevato che questo comportamento, in un Cantone che applica il sistema di caccia a patente con oltre 5'000 cacciatori, provoca un notevole disturbo alla selvaggina e interferisce con il regolare esercizio della caccia generando numerosi conflitti. Anche nell'ambito dei colloqui regionali dedicati alla valutazione della situazione della caccia nei Grigioni, i cacciatori hanno più volte segnalato come i disturbi causati dall'impiego di camere termiche e dall'utilizzo di veicoli a motore rappresentino una problematica particolarmente rilevante. Per contrastare questo fenomeno, ritenuto negativo sia dai cacciatori sia dall'UCP, durante la caccia alta e la caccia bassa è vietato fermarsi lungo il tragitto con veicoli a motore allo scopo di osservare o avvistare la selvaggina sia durante l'orario di tiro sia al di fuori di esso, qualora si abbia con sé un'arma da caccia. Resta invece consentita la sosta nei luoghi in cui il parcheggio è autorizzato, quali ad esempio i valichi di montagna, i parcheggi riservati ai cacciatori o i centri abitati, anche ai fini dell'osservazione della selvaggina.

### **4. Servizi di autobus stagionali e divieto di parcheggio presso le ex stazioni ferroviarie**

A seguito dell'ampliamento dell'offerta di servizi stagionali di autobus, sono state precisate le norme relative all'utilizzo dei mezzi pubblici per l'esercizio della caccia. D'ora in poi, per raggiungere il territorio di caccia potranno essere utilizzate le linee stagionali di autobus e autopostali espressamente indicate. Per contro l'utilizzo dei mezzi pubblici con servizio regolare attivi tutto l'anno rimane disciplinato dalle disposizioni vigenti e non subisce modifiche rispetto a quanto previsto finora. Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che non è più consentito parcheggiare veicoli presso le stazioni ferroviarie dismesse. Ciò è dovuto al fatto che tali aree sono generalmente soggette a divieto di parcheggio e che le relative strade di accesso nella maggior parte dei casi non possono essere percorse senza un'apposita autorizzazione. Nei casi in cui il parcheggio presso una stazione ferroviaria dismessa non comporti criticità e risulti utile ai fini dell'attività venatoria, tali luoghi sono stati inseriti all'art. 8d come parcheggi straordinari.

### **5. Ridefinizione del percorso di accesso al territorio di caccia**

Finora era stabilito fino a quale punto fosse consentito utilizzare veicoli a motore per raggiungere il territorio di caccia. Non era invece definito attraverso quali strade dovesse avvenire tale accesso. Questa lacuna ha ripetutamente generato incertezze e quesiti, in particolare nei casi in cui venivano percorse strade soggette ad autorizzazione e gravate da un divieto di circolazione, come ad esempio le strade forestali. Il Cantone dei Grigioni dispone di una carta ufficiale e di facile consultazione della rete stradale cantonale, che comprende le strade nazionali, le strade principali e le strade di collegamento cantonali (vedi codice QR riportato sulla copertina). In futuro, l'accesso al territorio di caccia dovrà avvenire, di regola, attraverso questa rete stradale cantonale. Qualora non sia possibile raggiungere il desiderato territorio utilizzando esclusivamente le strade nazionali, le strade principali o le strade di collegamento cantonali, sarà consentito percorrere unicamente il tragitto più breve che, a partire da tali strade conduce al punto di accesso autorizzato al territorio di caccia. Qualora l'utilizzo della rete stradale cantonale comporti un notevole allungamento del tragitto e sia disponibile un collegamento diretto tramite un'altra strada normalmente utilizzata dalla popolazione e non soggetta ad autorizzazione speciale, i guardiani della selvaggina potranno autorizzarne l'utilizzo.

### **6. Trasporto di ungulati e delle marmotte abbattute**

Finora era consentito utilizzare veicoli a motore per il trasporto degli ungulati abbattuti fuori dalla zona di caccia, e i membri del gruppo di caccia potevano viaggiare a bordo del veicolo. Tuttavia, non era chiaramente definito se fosse ammesso esclusivamente il trasporto diretto fuori dal territorio di caccia oppure anche un trasporto con deviazioni, ad esempio passando dalla capanna di caccia. Questa mancanza di chiarezza ha dato luogo, nel tempo, a numerosi quesiti e discussioni. Inoltre, le diverse

---

situazioni regionali presenti nel Cantone, rendevano difficile un'applicazione uniforme della disposizione. Per questo motivo, la nuova normativa distingue tra trasporto diretto e trasporto indiretto degli ungulati. Per trasporto diretto si intende invece, come finora, il percorso immediato e diretto dal punto di carico dell'animale fino all'uscita dal territorio di caccia, ossia verso la zona abitata. In questo caso, i membri del gruppo di caccia possono continuare a viaggiare a bordo del veicolo. Per trasporto indiretto si intende un trasporto che comporta una deviazione all'interno del territorio di caccia, ad esempio passando dalla capanna di caccia che non si trova lungo il percorso diretto verso l'uscita. In questo caso, i membri del gruppo di caccia non possono viaggiare sul veicolo. Non è inoltre consentito trasportare con un veicolo i membri del gruppo di caccia fino a una capanna situata fuori dal percorso diretto dal luogo di carico dell'animale, nemmeno se il trasporto avviene contemporaneamente a quello dell'ungulato abbattuto. La nuova normativa consente inoltre, a determinate condizioni, l'utilizzo di veicoli a motore anche per il trasporto delle marmotte abbattute. Su richiesta, gli organi di sorveglianza della caccia possono autorizzare preventivamente, l'utilizzo di un veicolo a motore qualora un cacciatore abbia abbattuto almeno tre marmotte. Questa possibilità è prevista esclusivamente nelle aree caratterizzate da superfici agricole, dove il contenimento della popolazione di marmotte riveste particolare importanza per prevenire danni alle coltivazioni. Anche in questo caso, i membri del gruppo di caccia non possono viaggiare a bordo del veicolo. Non è invece consentito il trasporto delle marmotte abbattute in zone prive di superfici agricole. Per superfici agricole si intendono prati e pascoli utilizzati a fini agricoli, con esclusione degli alpeggi (pascoli d'estivazione).

#### **7. Patente di caccia digitale e statistica digitale degli abbattimenti**

Dopo l'introduzione avvenuta con successo lo scorso anno, della statistica digitale degli abbattimenti, quest'anno viene introdotta anche la patente di caccia digitale. A titolo di novità è possibile richiedere online sia la patente di caccia digitale sia la statistica digitale degli abbattimenti. Le cacciatrici e i cacciatori che hanno acquistato la patente online o che hanno optato per la statistica degli abbattimenti digitale trovano tutte le informazioni e le istruzioni tramite il codice QR riportato sulla copertina delle prescrizioni per l'esercizio della caccia. Le cacciatrici e i cacciatori sono tenuti a garantire che tutti gli abbattimenti siano registrati in modo corretto. Inoltre, il dispositivo utilizzato deve disporre in ogni momento di una carica della batteria sufficiente. La mancata esibizione della patente digitale o della statistica degli abbattimenti digitale, nonché la mancata registrazione o la registrazione scorretta dei capi abbattuti, sono sanzionate come avveniva in precedenza per i documenti cartacei. Le cacciatrici e i cacciatori che utilizzano la statistica degli abbattimenti digitale non devono trasmetterla all'UCP a fine caccia.

#### **8. Le ricerche sono obbligatorie**

Se il selvatico colpito non rimane sul posto, è obbligatorio effettuare una ricerca accurata. Il comportamento della cacciatrice o del cacciatore dopo lo sparo è determinante per il buon esito della ricerca. Attendere circa mezz'ora prima di recarsi sul punto in cui si trovava l'animale al momento del tiro. Contrassegnare sia la posizione da cui è stato sparato sia il punto dell'impatto. Quest'ultimo va esaminato con attenzione quest'ultimo, cercando di non cancellare o alterare segni e tracce lasciate dall'animale. Non inseguire il selvatico colpito e fuggito, anche se al buio è possibile osservarlo con una termocamera. In caso di dubbio, richiedere sempre l'intervento di un cane da ricerca indipendentemente dal tipo di selvaggina. Durante la caccia alta, la richiesta va inoltrata via centrale dei bracci da sangue (vedi allegato 3). Fuori dal periodo della caccia alta, occorre rivolgersi al guardiano della selvaggina competente.

#### **9. Aree soggette a divieto di accesso**

Si ricorda che, durante l'esercizio della caccia, devono essere rigorosamente rispettati tutti i divieti di accesso vigenti, come ad esempio quelli relativi alle piazze di tiro di competenza dell'esercito svizzero. L'accesso a tali zone in violazione dei divieti avviene esclusivamente sotto la piena responsabilità della cacciatrice o del cacciatore. Per concerne l'area interessata dal movimento franoso di Brienz/Brinzauls, è obbligatorio attenersi alle disposizioni emanate dal Comune di Albula/Alvra, consultabili sul sito ufficiale del Comune ([www.albula-alvra.ch](http://www.albula-alvra.ch)).

---

#### **10.Periodo della caccia alta 2027**

La caccia alta 2027 si svolge in due distinte fasi.

*La caccia alta 2027 si svolge come segue:*

*Prima fase: dal 3 al 12 settembre 2027*

*Seconda fase: dal 20al 30 settembre 2027*



---

## Ordinanza relativa all'esercizio della caccia (Prescrizioni per l'esercizio della caccia; PEC)

del 27 giugno 2023 (stato 1 agosto 2026)

---

emanata dal Governo il 27 giugno 2023

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>, l'art. 19, l'art. 28 e l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia<sup>2)</sup> nonché l'art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste<sup>3)</sup>

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Campo di applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'esercizio della caccia per tutti i tipi di caccia sul territorio del Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> All'interno delle zone di protezione della selvaggina fanno stato le disposizioni sul Parco nazionale svizzero, sulle bandite federali di caccia e sulle zone di protezione della selvaggina cantionali.

#### Art. 2 Documenti

<sup>1</sup> Il cacciatore è tenuto a portare con sé i seguenti documenti durante l'esercizio della caccia: documento d'identità, libretto di licenza di caccia, licenza di caccia ed elenco degli abbattimenti. \*

<sup>2</sup> Se si utilizza un silenziatore è necessario portare con sé l'autorizzazione eccezionale prevista dal diritto sulle armi. \*

---

<sup>1)</sup> CSC 110.100

<sup>2)</sup> CSC 740.000

<sup>3)</sup> CSC 920.100

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

**Art. 3** Armi da caccia e mezzi tecnici ausiliari

1. Controllo delle armi

<sup>1</sup> I controlli delle armi vengono effettuati dal competente organo di vigilanza della caccia<sup>4)</sup> previo appuntamento telefonico.

**Art. 4** 2. Custodia di armi da caccia

<sup>1</sup> Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia. Fuori del periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite nella zona di caccia.

**Art. 5** 3. Munizioni

<sup>1</sup> Durante l'esercizio della caccia alta, della caccia speciale e della caccia allo stam-becco è vietato portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo.

<sup>2</sup> Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare cartucce a pallottola per fucili a canna liscia. Per fucili a canna liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

**Art. 6** 4. Mezzi ausiliari \*

<sup>1</sup> Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare visori notturni e termici da applicare al cannocchiale da puntamento, cannocchiali da puntamento con visori notturni e termici integrati nonché droni. \*

<sup>2</sup> La posa e l'utilizzo di trappole fotografiche, sensori di movimento, sensori a infrarossi, barriere luminose e telecamere di sorveglianza sono vietati durante la caccia rispettivamente a scopi di caccia.

<sup>3</sup> Durante l'esercizio della caccia bassa è vietato portare con sé e utilizzare visori termici. Fa eccezione l'esercizio della caccia notturna conformemente all'articolo 84.

<sup>4</sup> Durante l'esercizio della caccia è permesso portare con sé e utilizzare silenziatori, a condizione che si disponga dell'autorizzazione eccezionale conformemente al diritto federale. \*

<sup>5</sup> È vietato utilizzare sci o attrezzi simili a sci per l'esercizio della caccia, fatta eccezione per la caccia d'agguato. \*

<sup>6</sup> Le racchette da neve possono essere utilizzate per tutti i tipi di caccia. \*

**Art. 7** 5. Distanze di tiro

<sup>1</sup> In condizioni ottimali, le distanze di tiro massime ammontano a 200 metri per tiri con proiettili e 40 m per tiri con pallini.

**Art. 8 \*** ...

---

<sup>4)</sup> <http://www.ajf.gr.ch>

**Art. 8a \*** Utilizzo di veicoli a motore, elicotteri e altre attrezzature per il volo  
1. Definizione e principio

<sup>1</sup> Sono considerati veicoli a motore tutti i veicoli dotati di motore a combustione o a propulsione elettrica.

<sup>2</sup> Durante la caccia alta e bassa, qualora si porti con sé l'arma da caccia o questa si trovi nella zona di caccia, è vietato utilizzare veicoli a motore per scopi venatori.

<sup>3</sup> Durante la caccia alta e bassa, qualora si porti con sé l'arma da caccia, è vietato sostare con veicoli a motore per osservare la selvaggina.

<sup>4</sup> Gli organi di vigilanza della caccia possono consentire ai cacciatori di utilizzare veicoli a motore agricoli nella zona di caccia per scopi agricoli.

<sup>5</sup> È vietato utilizzare elicotteri o altre attrezzature per il volo come deltaplani o parapendii per scopi venatori. Le eccezioni sono disciplinate nell'articolo 8e capoverso 3.

**Art. 8b \*** 2. Eccezioni  
a) Accesso alla zona di caccia al di fuori dei periodi di caccia

<sup>1</sup> Il giorno prima dell'inizio della caccia e il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione i cacciatori in assetto di caccia possono utilizzare a partire dalle ore 12.00 veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia o per incamminarsi con l'arma da caccia verso i loro alloggi. I veicoli devono essere parcheggiati la sera stessa su un posteggio autorizzato. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la caccia speciale conformemente all'articolo 64.

<sup>2</sup> Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta o bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari ammessi per la caccia.

**Art. 8c \*** b) Per recarsi nella zona di caccia durante i periodi di caccia

<sup>1</sup> I veicoli a motore possono essere utilizzati come segue per recarsi nella zona di caccia:

- a) fino all'interno di insediamenti contrassegnati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri;
- b) fino agli ospizi situati sui passi;
- c) fino alle stazioni di valle, situate su strade federali o cantonali, di ferrovie di montagna, cabinovie, funivie o seggiovie;
- d) fino alle stazioni ferroviarie e alle fermate delle FFS, della FR e della MGB in esercizio;
- e) fino ai capolinea di imprese di trasporto pubblico su strada (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.) i cui mezzi circolano tutto l'anno secondo l'orario;
- f) fino ai campeggi ufficialmente segnalati, se vi si pernotta.

<sup>2</sup> Per recarsi nella zona di caccia si devono utilizzare in linea di principio le strade nazionali nonché le strade principali e di collegamento della rete di strade cantonali<sup>5)</sup>. Se non vi è un collegamento diretto con queste strade, è permesso recarsi nella zona di caccia esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla strada nazionale, principale o di collegamento della rete stradale cantonale più vicina.

<sup>3</sup> Le regolamentazioni conformemente al capoverso 1 valgono anche per l'utilizzo di veicoli a motore sul territorio extracantonale, se essi vengono parcheggiati allo scopo di esercitare la caccia nel Cantone dei Grigioni.

#### **Art. 8d \***      **c) Parcheggi straordinari**

<sup>1</sup> All'interno di insediamenti sparsi contrassegnati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri si possono parcheggiare veicoli a motore all'interno del nucleo compatto degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente con "parcheggio cacciatori" o "cacciatori" da parte degli organi di vigilanza della caccia.

<sup>2</sup> I seguenti parcheggi sono esclusi dal divieto di parcheggio:

- a) distretto di caccia I: passo del Lucomagno (2'704'797/1'160'972); Medel/Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Surrein (poligono di tiro alla lepre); S. Benedetg (vecchia cappella); Schlans (al di sopra del villaggio); Dardin (scuola);
- b) distretto di caccia II: Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdütjen); Valendas (Bild); Ilanz (Tischinas); Ilanz (Mulin da Pitasch); Ruschein (punto 1229); Vattiz (Davos Munts); Obersaxen (Hanschahüs, 2'723'219/1'178'166), Sevgein (Prauperver); Riein (Pardi, 2'737'359/ 1'178'713); Vrin (biotopo Tgiern, 2'726'593/ 1'167'463);
- c) distretto di caccia III: Safien-Camana (Bir Saga, punto 1643); Safien-Egschi (presso la diga Egschi); Safien-Neukirch (Treuschbach); Safien-Acla; Ausserglas; Präz (inizio sentiero per l'alpe Präz); Rongellen (Eggawald); Thusis (altana da caccia Übernolla); Sils i.D. (ex stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavans); Avers-Juppa (parcheggio pony lift); solo durante la caccia alta: Scharans (strada forestale verso l'alte Schin, punto 995)<sup>6)</sup>; Sils i.D. (Versasca); Andeer (Parsagna); Ferrera (Plan Davains);

<sup>5)</sup> <https://map.gis.gr.ch/theme/KantonalesStrassennetz>

<sup>6)</sup> Può essere utilizzata gratuitamente con veicoli a motore per l'esercizio della caccia alta.

- d) distretto di caccia IV: San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheeggio presso lo svincolo A13 Mesoccosud); Sorte; Soazza (ponte di Vigna, 2'736'680/1'134'075); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Rossa (Valbella, 2'730'170/1'140'517); Rossa (Alp de Cascinarsa, 2'728'817/1'137'679); Mesocco (Siu Sot, 2'738'665/1'137'914); Mesocco (Panieru, 2'738'604/1'140'333); Arvigo (Zanella, 2'727'583/1'127'624); Soazza (Bec, 2'735'050/1'134'870); San Vittore (Folcetta, 2'727'751/1'124'339); Lostallo (La Pala 2'737'534/1'131'096); Lostallo (2'736'800/1'129'900); Roveredo (diga Roggiasca, 2'733'470/1'118'259); Roveredo (Vif, bivio Monti di Laura, 2'730'548/1'119'820); Braggio (Motta della vacca, 2'730'128/1'130'173); S. Maria i.C. (Bedoli, 2'731'554/1'126'723); S. Maria i.C. (Viderla, 2'732'260/1'127'141);
- e) distretto di caccia V: Davos Dischma (parcheeggio cava di ghiaia Chintsch Hus); Davos Frauenkirch (parcheeggio centrale Sandachere); Davos Monstein (parcheeggio Schmelzboden); Jenisberg; (parcheeggio Jenisbergerstrasse); Fili-sur (parcheeggio piazzale deposito legname Frevgias – diramazione Selastrasse); Bergün (parcheeggio Latscherstrasse captazione d'acqua ALK);
- f) distretto di caccia VI: Lantsch/Lenz (parcheeggio Biathlon Arena); Vaz/Ober-  
vaz (parcheeggio all'altezza di Sporz); Solis (parcheeggio stazione di Solis); Obersolis (parcheeggio piazzale deposito legname Muttnerstrasse, prima del portale nord della galleria Mutttertobel); Muttten (parcheeggio Stafel); Cunter (parcheeggio silo per il sale Burvagn); Rona-Mulegns (parcheeggio diramazione Nascharegnas); Marmorera (parcheeggio galleria artificiale Lai da Marmorera); Bivio (parcheeggio Tua Sportanlagen AG); Bivio (parcheeggio strada dello Jullier, La Veduta);
- g) distretto di caccia VII: Bever (parcheeggio scarica, punto 1693); Chapella (parcheeggio Tulait); Champfèr (Gunels);
- h) distretto di caccia VIII-1: Maloja (Capolago, 2'774'205/1'142'362), Maloja (Kulm, 2'773'481/1'140'946); Bondo (Crot Alt, 2'762'593/1'133'428);
- i) distretto di caccia VIII-2: La Rōsa; Sfazù; Pozzolascio (parcheeggio ristorante); Cologna (diramazione Cansumè – Balegna); Priviasco (diramazione Cavaglia – Cadera); Somaino (diramazione Curvera – Mulinell); Miralago (2'805'090/1'128'060);
- j) distretto di caccia IX: Zernez (scarica Tantermozza); Ardez (diramazione Sur En – Val Sampuoir); Fuldera Daint (diramazione Via Alp Sadra);
- k) distretto di caccia X: S-charl (parcheeggio); Sent (Kurhaus Val Sinestra); Tarasp (Nairs Chasa Carola); Tarasp (Sguendel Sura); Fimbertal (parcheeggio presso il confine di Stato); San Niclà (parcheeggio per cacciatori); Borgia (svincolo Ramosch est); Ramosch (Ruinas Serviezel); Sclamischo (parcheeggio del poligono); Tschlin (Zavranza); parcheeggio Vinadi; parcheeggio Pfandshof;

- l) distretto di caccia XI: Ascharina (parcheeggio locanda Bellawiese); St. Antö-nien (parcheeggio P3, 2'781'700, 1'205'128); Gadenstätt (fermata dell'autobus); Pany (stazione a valle impianto di risalita); Fideris (Strahlegg); Fideris (Sch-winbodä); Jenaz (in der Au); Furna (Börtji); Furna ("Sattlerparkplatz"); Grü-sch (pista di ghiaccio); Seewis (parcheeggio Ganda); Fanas (parcheeggio poligo-no di tiro 300 metri, Solcs); Schiers (cava di ghiaia Schraubach); Pusserein (Ober Pusserein); Schuders (parcheeggio inizio villaggio); Conters (Eierloch); Klosters Dorf (Schlappinstrasse Ober Ganda); St. Luzisteig (2'758'924/1'210'602);
- m) distretto di caccia XII: Coira (impianto della protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheeggio comunale centro di manutenzione); Tschierschen (cir-convallazione Tschepa); Churwalden (Passugg, diramazione Polenweg); Churwalden (Wititobel); Mastrils (Saga); Obersays (Usser Feld); Igis-Land-quart (Eichrank, poligono di tiro 300 metri) Bonaduz (Bot Mulins); Domat/ Ems (Saletg); Domat/Ems (campo da golf); Felsberg (Hinder d'Wingert); Trin (Coma).

**Art. 8e \*** d) Trasporto della selvaggina abbattuta

<sup>1</sup> Per il trasporto della selvaggina abbattuta i veicoli a motore possono essere utiliz-zati come segue:

- a) Trasporto diretto di ungulati dalla zona di caccia: possono salire sul veicolo anche i membri del gruppo di caccia;
- b) Trasporto indiretto di ungulati dalla zona di caccia: i membri del gruppo di caccia non possono salire sul veicolo;
- c) Trasporto diretto di marmotte dalla zona di caccia: se il cacciatore ha abbat-tuto tre o più marmotte, gli organi di vigilanza della caccia possono consentir-ne il trasporto diretto. I membri del gruppo di caccia non possono salire sul veicolo. L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e di funivie è vietato.

<sup>2</sup> Il trasporto della selvaggina abbattuta in un giorno in cui non viene esercitata la caccia deve essere annunciato in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

<sup>3</sup> In casi eccezionali, gli organi di vigilanza della caccia possono consentire l'utilizzo di elicotteri per il trasporto di ungulati.

**Art. 8f \*** e) Eccezioni per cacciatori con gravi disabilità motorie

<sup>1</sup> Ai cacciatori con gravi disabilità motorie possono essere concesse ulteriori ecce-zioni per l'utilizzo di veicoli a motore. Le relative domande devono essere inoltrate all'Ufficio per la caccia e la pesca insieme a un certificato medico entro il 15 luglio del relativo anno.

<sup>2</sup> L'Ufficio decide in merito alle domande prima dell'inizio della caccia. Per garantire un regolare esercizio della caccia, le autorizzazioni possono essere vincolate a oneri e condizioni.

**Art. 8g \*** 3. Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici

<sup>1</sup> Per recarsi nella zona di caccia è permesso utilizzare i treni, i trasporti pubblici su strada (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio che circolano tutto l'anno secondo l'orario.

<sup>2</sup> Per recarsi nella zona di caccia è inoltre permesso utilizzare le seguenti linee di autobus e corse di autopostali i cui mezzi circolano stagionalmente secondo l'orario:

- a) lungo le strade di passi con chiusura invernale;
- b) nel distretto di caccia II: la linea di autobus verso il lago artificiale Zervreila nonché la linea di autobus per l'Alpe Nagens;
- c) distretto di caccia VII: il Nationalpark Express da S-chanf a Varusch;
- d) nel distretto di caccia VIII-2: la linea di autobus per la Val di Campo nonché la linea di autobus per Selva;
- e) nel distretto di caccia X: la linea di autobus per la Val S-charl nonché la linea di autobus per la Val Sinestra;
- f) nel distretto di caccia XII: la linea di autobus per Bargis.

**Art. 9** Piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf \*

<sup>1</sup> Chi accede al territorio di caccia all'interno del perimetro delle piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri<sup>7)</sup>.

**Art. 10 \*** ...

**Art. 11 \*** ...

**Art. 12 \*** ...

**Art. 13** Campeggi e bivacchi \*

<sup>1</sup> Per l'esercizio della caccia, il montaggio di tende e teli per il pernottamento nonché il pernottamento in veicoli a motore, roulotte, rimorchi e simili sono consentiti soltanto in campeggi segnalati. \*

<sup>2</sup> Sono vietati misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire nonché l'approntamento di depositi, scorte e simili.

<sup>7)</sup> Hinterrhein: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata della piazza di tiro/guardie di tiro e servizio informazioni telefonico 081 660 11 11; S-chanf: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata nonché servizio informazioni telefonico per orari di tiro precisi piazza di tiro DCA S-chanf: 058 469 32 78, 058 469 32 80, 058 480 23 31

**Art. 14** Gestione della selvaggina minuta abbattuta

<sup>1</sup> La selvaggina minuta abbattuta e le relative parti che potrebbero presentare una contaminazione da piombo devono essere smaltite in modo tale da non essere raggiungibili da uccelli rapaci e da predatori selvatici.

**Art. 15** Controllo degli abbattimenti

## 1. Registrazione nell'elenco degli abbattimenti

<sup>1</sup> La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente deve essere registrata in maniera completa con una penna a sfera nell'elenco ufficiale degli abbattimenti o nell'elenco degli abbattimenti digitale subito dopo l'abbattimento. Per ciascun abbattimento occorre indicare obbligatoriamente la specie, il sesso, la località più vicina, il nome locale, l'altitudine sul livello del mare e il numero del settore di rilevamento. Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia a condizione che il numero di abbattimenti non sia limitato per la relativa specie di uccelli. \*

<sup>2</sup> Prima di consegnare l'elenco degli abbattimenti il cacciatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

**Art. 16** 2. Consegna degli elenchi degli abbattimenti

<sup>1</sup> Tutti gli elenchi degli abbattimenti della relativa caccia devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia (data del timbro postale) mediante posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di caccia è stata acquistata.

**Art. 17** 3. Obbligo di identificazione

<sup>1</sup> Subito dopo l'abbattimento e il ritrovamento della preda il cacciatore deve apporre una targhetta ufficiale in plastica a un tendine d'Achille dell'animale abbattuto (UCP GR/GL e numero d'ordine). Ciò riguarda tutti gli ungulati, indipendentemente dallo scopo di utilizzo. La targhetta in plastica può essere rimossa solamente al momento del sezionamento della carcassa.

<sup>2</sup> Le targhette vengono consegnate a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Ulteriori targhette possono essere ritirate durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia e i servizi di analisi dell'Ufficio. \*

<sup>3</sup> Animali abbattuti che vengono sezionati sul posto o in capanne per cacciatori devono essere notificati in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

**Art. 18** 4. Lavorazione e utilizzo della carne, autodichiarazione

<sup>1</sup> Allo scopo di lavorare e di utilizzare la carne, per ciascun animale abbattuto occorre compilare un modulo di accompagnamento della selvaggina (modulo ufficiale 14; autodichiarazione).

<sup>2</sup> Sono esclusi da questa autodichiarazione i cacciatori che portano l'animale abbattuto dal luogo di abbattimento direttamente in spazi privati e sezionano autonomamente l'animale e lo utilizzano nella propria economia domestica (uso personale).

<sup>3</sup> I moduli di accompagnamento della selvaggina vengono consegnati a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Altri moduli di accompagnamento della selvaggina possono essere ritirati durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia e i servizi di analisi dell'Ufficio. \*

#### **Art. 19** Ricerca e consegna dei verbali di ricerca \*

<sup>1</sup> Le ricerche devono sempre essere notificate all'organo di vigilanza della caccia competente. Durante la caccia bassa, speciale e d'agguato l'organo di vigilanza della caccia deve essere informato prima dell'intervento di un conduttore e del suo cane da traccia. \*

<sup>2</sup> I verbali di ricerca debitamente compilati devono essere consegnati al competente guardiano della selvaggina capodistretto entro sette giorni dalla fine del relativo tipo di caccia. \*

#### **Art. 20** Selvaggina abbattuta illegalmente

##### 1. Principi

<sup>1</sup> La selvaggina abbattuta illegalmente deve essere notificata immediatamente all'organo di vigilanza della caccia. Essa viene computata nel contingente delle prede. L'animale senza testa (cinghiale con testa) deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo per la cacciagione fissato, indipendentemente dall'ulteriore utilizzabilità. L'importo corrispondente viene fatturato dall'Ufficio.

<sup>2</sup> Trofei di selvaggina abbattuta illegalmente vengono distrutti se non presentano un valore particolare per il pubblico.

#### **Art. 21** 2. Perizia

<sup>1</sup> Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene riconosciuta, l'Ufficio richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore. Rinunciare a una perizia equivale a riconoscere la decisione.

#### **Art. 22** 3. Rimborso del valore della cacciagione

<sup>1</sup> Per selvaggina abbattuta illegalmente e per la determinazione del rimborso del valore valgono i seguenti prezzi per la cacciagione:

|    |                     |                |
|----|---------------------|----------------|
| a) | cervi               | fr. 9.50/kg    |
| b) | caprioli            | fr. 12.-/kg    |
| c) | camosci             | fr. 8.-/kg     |
| d) | stambecchi          | fr. 9.-/kg     |
| e) | Cinghiale           | fr. 8.-/kg     |
| f) | marmotte oltre 3 kg | fr. 20.-/unità |
| g) | marmotte sotto 3 kg | fr. 10.-/unità |

**Art. 23**            Multe disciplinari

<sup>1</sup> Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia<sup>8)</sup>.

**Art. 24**            Animali marcati

<sup>1</sup> Maschi e femmine di cervo marcati con collare e camosci con marche auricolari sono protetti.

<sup>2</sup> Chi trova od osserva selvaggina marcata con collare, marche auricolari o anelli deve comunicarlo agli organi di vigilanza della caccia.

<sup>3</sup> Per l'invio della marca auricolare unitamente alla mandibola di selvaggina rinvenuta morta viene versato un premio pari a 20 franchi. \*

**Art. 25**            Selvaggina malata e ferita

<sup>1</sup> La selvaggina malata e ferita nonché la selvaggina che presenta un comportamento anomalo e selvaggina perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza della caccia.

**Art. 26**            Abbattimento di animali che arrecano danni

<sup>1</sup> Per l'abbattimento di animali che arrecano danni è possibile coinvolgere i cacciatori. Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio.

## **2. Caccia alta**

### **2.1. PERIODI DI CACCIA E ORARI DI TIRO**

**Art. 27**            Periodi di caccia

<sup>1</sup> La caccia alta 2026 si svolge in due fasi. Essa dura dal 3 al 13 settembre 2026 compreso nonché dal 21 al 30 settembre 2026 compreso. Dal 14 al 20 settembre 2026 compreso la caccia è interrotta. \*

<sup>2</sup> Cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, volpi, tassi, procioni e cani procioni possono essere cacciati durante l'intero periodo di caccia.

<sup>3</sup> I camosci sono cacciabili dal 3 al 13 settembre 2026 compreso e dal 21 al 26 settembre 2026 compreso. Nel distretto di caccia I Vorderrhein nonché nei settori A18 e C04, al di sopra della curva altimetrica vigente le femmine di camoscio sono cacciabili solo fino al 22 settembre 2026 compreso. In diverse zone problematiche sotto il profilo forestale la caccia al camoscio dura fino al 30 settembre 2026 (allegato 5 lett. q). \*

---

<sup>8)</sup> CSC 740.030

**Art. 28** Orari di tiro

<sup>1</sup> Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) \* dal 3 al 13 settembre 2026 compreso dalle ore 6.00 alle ore 20.30;
- b) \* dal 21 al 26 settembre 2026 compreso dalle ore 6.30 alle ore 20.00;
- c) \* dal 27 al 30 settembre 2026 compreso dalle ore 6.30 alle ore 19.45.

**2.2. CERVI****Art. 29** Cervi cacciabili

<sup>1</sup> I cervi sono cacciabili ad eccezione dei fusoni con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, dei cervi con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più, delle femmine allattanti di cervo e dei cerbiatti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni divergenti riguardo alla caccia al cervo con corona conformemente all'articolo 30 e al fusone conformemente all'articolo 31 capoverso 3.

<sup>3</sup> I cervi abbattuti con marchi auricolari devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante l'intero periodo di caccia.

**Art. 30** Cervi con corona

<sup>1</sup> Durante l'intero periodo di caccia alta tutti i cervi con corona su una o su ambedue le aste devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia allo stato fresco indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

<sup>2</sup> Dal 7 al 9 settembre 2026 compreso è cacciabile anche il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. Nel corso di queste giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con corona su una o su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. \*

<sup>3</sup> Un cervo con corona su ambedue le aste è ritenuto tale quando su ambedue le aste presenta tre o più punte sopra il mediano. Un cervo con corona su una sola asta è ritenuto tale quando una delle aste presenta tre o più punte sopra il mediano.

<sup>4</sup> Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più dalla superficie delle aste. Viene misurata la distanza più corta dalla superficie d'asta alla base della punta fino all'estremità della stessa.

<sup>5</sup> Per valutare la cacciabilità di cervi con corona fa stato l'asta più corta.

**Art. 31** Fusoni

<sup>1</sup> Per verificare se nel fusone le aste superano o meno gli orecchi, i padiglioni auricolari vengono accostati alle rispettive aste.

<sup>2</sup> Per valutare la cacciabilità di fusoni fa stato l'asta più corta.

<sup>3</sup> Il 29 e il 30 settembre 2026 ogni cacciatore può abbattere in totale un fusone con aste più lunghe degli orecchi. Fanno eccezione le misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina conformemente all'allegato 2 lettera a, lettera b e lettera c. In questi giorni tutti i fusoni devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia. \*

**Art. 32**                    Misure di regolazione in zone di protezione della selvaggina  
1. Abbattimenti di cervi

<sup>1</sup> Al fine di incrementare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, l'Ufficio svolge azioni di disturbo al di fuori dei periodi di caccia ed effettua singoli abbattimenti in zone di protezione della selvaggina nonché su superfici colpite da danni causati dalla selvaggina.

<sup>2</sup> Con lo stesso obiettivo, singole parti di zone di protezione della selvaggina vengono aperte totalmente o parzialmente per la caccia e per altre zone di protezione della selvaggina lungo il confine della zona di protezione vengono emanate aperture parziali con divieto di accesso (allegato 2).

<sup>3</sup> Nelle aree integralmente o parzialmente aperte per la caccia all'interno di zone di protezione della selvaggina è vietato allestire impianti per la caccia come altane, postazioni al suolo o ripari. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione della selvaggina saranno marcate con dei segni di colore blu e rosso.

<sup>4</sup> Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati, ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa) e blu (parte aperta).

<sup>5</sup> Per abbattimenti in bandite federali fanno stato le disposizioni particolari di cui all'allegato 2 lettera e. \*

**Art. 33**                    2. Cartine delle aree aperte per la caccia

<sup>1</sup> Per le aree di zone di protezione della selvaggina aperte integralmente o parzialmente per la caccia oppure per le quali vale la possibilità di sparare da fuori al loro interno sono disponibili delle cartine sul sito web dell'Ufficio<sup>9)</sup>.

**Art. 34**                    3. Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Tutti i capi abbattuti nel quadro delle misure in zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 32 devono essere notificati immediatamente agli organi competenti di vigilanza della caccia.

<sup>2</sup> Per le zone parzialmente aperte con divieto di accesso occorre contattare gli organi di vigilanza della caccia prima di raggiungere un animale abbattuto o il punto nel quale la selvaggina è stata colpita all'interno della zona di protezione. Se non è possibile stabilire un collegamento telefonico, l'animale può essere raggiunto, eviscerato e recuperato. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente non appena è possibile stabilire un collegamento.

---

<sup>9)</sup> <http://www.wildasyl.gr.ch>

**Art. 35** Piano degli abbattimenti

<sup>1</sup> Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero dei capi che devono essere prelevati dall'effettivo per ciascuna regione di caccia al cervo. In sede di allestimento del piano degli abbattimenti si parte dal presupposto che vengano prelevati maschi e femmine in egual misura.

<sup>2</sup> Per l'adempimento del piano degli abbattimenti risulta determinante il numero di femmine abbattute. Il piano degli abbattimenti nelle singole regioni di caccia al cervo è adempiuto se il numero delle femmine abbattute raggiunge almeno il 50 per cento del piano degli abbattimenti rispettivamente il 55 o 60 per cento se l'obiettivo consiste nella "riduzione dell'effettivo".

<sup>3</sup> Una regione di caccia al cervo è composta da una o più aree di caccia. Le regioni di caccia al cervo, i distretti di caccia e le aree di caccia nonché il piano degli abbattimenti sono indicati nell'allegato 4.

**Art. 36** Intervento venatorio particolare

<sup>1</sup> Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione e all'agricoltura in diverse zone delle macroregioni Surselva e Grigioni centrale sono previsti interventi venatori particolari (allegato 3). Per queste regioni valgono prescrizioni per quanto concerne il numero minimo di femmine da abbattere.

**2.3. CAPRIOLI E CAMOSCI****2.3.1. Caprioli****Art. 37** Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

<sup>1</sup> Possono essere abbattuti:

- a) \* i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm;
- b) \* i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm;
- c) femmine non allattanti di capriolo.

<sup>2</sup> Durante gli ultimi quattro giorni della caccia alta, nelle regioni previste a tale scopo (allegato 6) ogni cacciatore può abbattere un piccolo di capriolo nel quadro del contingente del capriolo. Le femmine, le femmine sottili e i piccoli di capriolo abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

<sup>3</sup> I caprioli abbattuti e marcati devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante tutto il periodo di caccia.

**Art. 38** Valutazione della cacciabilità dei maschi di capriolo

<sup>1</sup> Il metro a nastro viene posizionato sul margine inferiore della rosa sulla parte esterna, al centro. La misurazione viene effettuata lungo il lato esterno dell'asta fino all'apice del vertice. Fa stato la misura più lunga dell'asta. \*

<sup>2</sup> Per la valutazione della cacciabilità dei forcuti e dei fusoni fa stato l'asta più corta.

**2.3.2. Camosci**

**Art. 39** Camosci cacciabili

<sup>1</sup> Sono cacciabili:

- a) maschi di camoscio;
- b) femmine non allattanti di camoscio;
- c) piccoli di un anno.

**Art. 40** Valutazione della cacciabilità dei camosci

<sup>1</sup> Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. Se un cacciatore richiede una perizia, per quanto riguarda la successione di abbattimento il relativo camoscio è considerato abbattuto illegalmente finché non è disponibile una decisione definitiva.

**Art. 41** Obbligo di presentazione e di notifica

<sup>1</sup> Tutte le femmine di camoscio abbattute devono essere presentate allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia e fatte marcare. I camosci abbattuti che vengono trasportati al di fuori della zona di caccia solo dopo la conclusione della caccia al camoscio devono essere notificati all'organo di vigilanza della caccia l'ultimo giorno di caccia al camoscio.

**Art. 42** Curve altimetriche e restrizioni per la caccia al camoscio \*

<sup>1</sup> Le disposizioni riguardanti la caccia al camoscio e il computo al contingente del camoscio si conformano e si differenziano secondo le curve altimetriche conformemente all'allegato 5.

<sup>2</sup> Per camosci di un anno e femmine di camoscio di due anni al di sopra delle curve altimetriche valgono le restrizioni conformemente all'allegato 6.

<sup>3</sup> Per le femmine di camoscio, nel distretto di caccia I fanno stato le restrizioni conformemente all'allegato 6. \*

**Art. 42a**

Zone con problematiche sotto il profilo forestale e interventi venatori particolari \*

<sup>1</sup> Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione, vengono delimitate diverse zone con interventi venatori particolari o problematiche sotto il profilo forestale. Tali zone e le relative prescrizioni sono indicate nell'allegato 5. \*

- a) \* ...
- b) \* ...
- c) \* ...
- d) \* ...
- e) \* ...
- f) \* ...

<sup>2</sup> Se gli abbattimenti minimi non vengono raggiunti durante la caccia alta ovvero se la caccia viene esercitata in misura insufficiente, gli abbattimenti mancanti vengono effettuati dagli organi di vigilanza della caccia.

<sup>3</sup> ... \*

### 2.3.3. Contingenti

**Art. 43**

Contingente del capriolo

<sup>1</sup> Per l'abbattimento di caprioli esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

<sup>2</sup> L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del capriolo.

**Art. 44**

Contingente del camoscio

<sup>1</sup> Per l'abbattimento di camosci esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

<sup>2</sup> L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del camoscio.

<sup>3</sup> In sede di determinazione dei contingenti, a questi ultimi vengono attribuiti anche animali che sotto il profilo della pianificazione della caccia dovrebbero essere abbattuti in via preferenziale, come animali sottopeso (abbattimenti selettivi), animali in zone problematiche sotto il profilo forestale (camosci di un anno al di sotto della curva altimetrica) oppure piccoli di capriolo negli ultimi quattro giorni di caccia.

## 2.4. CINGHIALI

**Art. 45**

Cinghiali cacciabili

<sup>1</sup> Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutto il Cantone.

**Art. 46** Obbligo di presentazione

<sup>1</sup> Gli animali abbattuti devono essere presentati in pelle agli organi di vigilanza della caccia. Se l'animale non viene destinato al consumo proprio, la carne è dichiarata commestibile solo una volta disponibili i risultati dell'esame delle trichine e la misurazione della radioattività. Questi controlli sono obbligatori. I relativi costi sono a carico del Cantone.

<sup>2</sup> Per gli animali abbattuti che non vengono destinati al consumo proprio e che devono essere sequestrati e smaltiti in quanto superano il valore limite di radioattività determinante viene versata un'indennità forfetaria in funzione dell'età. L'indennità è di:

- |    |                               |           |
|----|-------------------------------|-----------|
| a) | per animali nati quest'anno   | fr. 100.- |
| b) | per animali di un anno        | fr. 150.- |
| c) | per animali di due anni e più | fr. 200.- |

<sup>3</sup> Gli animali abbattuti che vengono destinati al consumo proprio possono essere lavorati solo in spazi privati e non possono essere messi in commercio. Lo scuoiamento, il sezionamento e la lavorazione non possono avvenire in un'azienda alimentare registrata.

**Art. 47** Divieto di foraggiamento

<sup>1</sup> È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per cinghiali allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento (esche).

**2.5. MARMOTTE****Art. 48** Marmotte cacciabili, contingente

<sup>1</sup> Ogni cacciatore può abbattere otto marmotte senza limitazioni riguardo a età e sesso.

**Art. 49** Autorizzazioni eccezionali

<sup>1</sup> Nel caso di marmotte che causano danni nei prati e nei pascoli, gli organi di vigilanza della caccia possono rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'abbattimento di più di otto animali.

**2.6. VOLPI, TASSI, PROCIONI E CANI PROCIONI****Art. 50** Cacciabilità

<sup>1</sup> Volpi, tassi, procioni e cani procioni sono cacciabili in tutto il Cantone senza limitazioni.

## 2.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

### **Art. 51**      **Permesso d'ospite**

<sup>1</sup> Il cacciatore è legittimato a invitare un cacciatore ospite a partecipare alla sua caccia per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante.

<sup>2</sup> I permessi d'ospite possono essere acquistati presso gli uffici di rilascio delle licenze. Informazioni dettagliate riguardo all'acquisto di un permesso d'ospite sono contenute nell'allegato 7.

<sup>3</sup> Le prestazioni acquisite con il permesso d'ospite non possono essere utilizzate a scopi commerciali. \*

### **Art. 52**      **Indumenti dal colore segnaletico**

<sup>1</sup> Per tutti i cacciatori durante la caccia alta è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore acceso durante battute di caccia, durante ricerche nonché nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte secondo l'allegato 2 lettera a. Una fascia sul cappello non è sufficiente. \*

### **Art. 52a \***      **Divieto di battute di caccia e di caccia vagante**

<sup>1</sup> In determinate zone le battute di caccia e la caccia vagante sono vietate al fine di evitare conflitti con insediamenti, impianti del traffico e aree di svago a distanza ravvicinata. Le zone interessate sono indicate nell'allegato 9.

<sup>2</sup> La caccia da appostamento da un'ubicazione fissa rimane consentita.

### **Art. 53**      **Esche**

<sup>1</sup> È vietato l'adescamento di ungulati mediante la posa di esche (mele, vinacce, pane e simili).

### **Art. 54**      **Esame del bottino di caccia**

<sup>1</sup> Cervi, caprioli e camosci vengono esaminati al fine di stabilire il loro stato. A tale scopo devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia.

<sup>2</sup> Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.

<sup>3</sup> Dopo la caccia alta le mandibole complete di cervi, caprioli e camosci abbattuti nonché i trofei di caprioli e camosci abbattuti devono essere presentati preparati e ben puliti agli organi di vigilanza della caccia competenti per il luogo di abbattimento nel periodo dal 19 al 30 ottobre 2026. \*

<sup>4</sup> In questo periodo l'Ufficio organizza dei posti di accettazione regionali. Luoghi e orari vengono resi noti dall'Ufficio.

<sup>5</sup> ... \*

<sup>6</sup> Per contrassegnare mandibole e trofei occorre utilizzare le etichette ufficiali che devono essere compilate integralmente.

### **3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale**

#### **3.1. DISPOSIZIONI COMUNI**

##### **Art. 55**            Principio

<sup>1</sup> Una volta disponibile il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, il Dipartimento decide se debbano essere disposte cacce speciali per cervi, caprioli e cinghiali.

<sup>2</sup> In zone problematiche sotto il profilo forestale il Dipartimento può eccezionalmente disporre cacce al camoscio e a classi che sono protette durante la caccia speciale. Fanno stato per analogia le tasse di abbattimento per i caprioli conformemente all'articolo 72.

<sup>3</sup> La caccia speciale può essere permessa anche nelle zone parzialmente protette di bandite federali di caccia e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali.

<sup>4</sup> La decisione e i piani di abbattimento vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

##### **Art. 56**            Periodo e durata delle cacce

<sup>1</sup> Le cacce speciali al cervo, al capriolo e al cinghiale hanno luogo nel periodo tra il 31 ottobre e il 20 dicembre 2026 compreso. All'interno di una regione l'inizio, l'interruzione e la fine possono essere scaglionati a seconda della zona. Se necessario il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale in modo limitato alle superfici agricole in aggiunta dal 1° luglio al 31 agosto. \*

<sup>2</sup> La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Per il cervo e per il capriolo essa termina con l'adempimento del piano di abbattimento. Eventualmente la caccia può essere conclusa già dopo un solo giorno. In singole regioni il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale indipendentemente dall'adempimento dei piani di abbattimento per cervi e caprioli.

<sup>3</sup> L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano degli abbattimenti nelle regioni e la conclusione delle cacce nelle regioni o nelle zone vengono stabiliti dal Dipartimento. Zone di caccia o parti di queste ultime possono essere limitate sotto il profilo territoriale o altimetrico.

**Art. 57** Giorni di caccia, orari di tiro

<sup>1</sup> Le cacce si svolgono di mercoledì, di sabato e di domenica. Gli orari di tiro vengono stabiliti come segue:

- a) \* dal 31 ottobre al 15 novembre 2026 dalle ore 6.45 alle ore 14.00;
- b) \* dal 16 al 30 novembre 2026 dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
- c) \* dal 1° al 20 dicembre 2026 dalle ore 7.15 alle ore 14.00.
- d) \* ...

**Art. 58** Requisiti per la partecipazione

<sup>1</sup> Sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nell'anno in corso hanno acquistato la licenza di caccia alta o la licenza di caccia allo stambecco. Sono autorizzati a partecipare anche titolari di cani da traccia che durante la caccia alta si mettono a disposizione per la ricerca nel gruppo blu per almeno 15 giorni di caccia, di cui i primi tre giorni dopo l'inizio della caccia e i primi tre giorni dopo la riapertura. I cacciatori autorizzati a partecipare devono avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia.

<sup>2</sup> Il numero di cacciatori autorizzati a partecipare viene stabilito in base al numero di cervi e di caprioli da abbattere e all'estensione della zona di caccia.

<sup>3</sup> Se per una regione si annunciano troppi cacciatori, i partecipanti vengono stabiliti tramite sorteggio.

<sup>4</sup> L'annuncio deve avvenire contestualmente all'acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo stambecco. Annunci presentati successivamente non saranno presi in considerazione. Uno scambio a posteriori delle regioni in cui ci si è annunciati non è possibile. Gli uffici dove annunciarsi sono gli uffici di rilascio delle licenze indicati dall'Ufficio. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso tali uffici.

<sup>5</sup> I cacciatori devono indicare la regione in cui intendono esercitare la caccia speciale.

<sup>6</sup> Durante la caccia speciale, nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono autorizzati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. All'atto dell'annuncio devono indicare la parte di regione preferita: \*

- a) \* regione di caccia al cervo Surselva: distretto di caccia I Sursassiala, I Sutsassiala o distretto di caccia II;
- b) \* regione di caccia al cervo Heinzenberg: area Nolla (compresi gli alpi Verduš e Carnusa del settore C06), area Safien (compreso il settore C06 senza gli alpi Verduš e Carnusa) oppure area Bonaduz;
- c) regione di caccia al cervo Dreibündenstein: area Domleschg nord, Domleschg sud o area Coira – Ems – Churwalden;
- d) regione di caccia al cervo Hinterrhein: area Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera – Avers;
- e) regione di caccia al cervo Grigioni centrale: area Davos (senza Wiesen), Comune di Bergün Filisur, Albulatal – Brienz – Obervaz (senza il Comune di Bergün Filisur) oppure area Surses;

f) \* regione di caccia al cervo Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02 e T07) oppure Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 e T06).

<sup>7</sup> Il cacciatore interessato può esercitare la caccia solo in una regione o parte di regione. Sono fatte salve misure particolari per l'adempimento dei piani di abbattimento conformemente all'articolo 62.

<sup>8</sup> La regione o la parte di regione annunciata viene indicata sulla licenza per la caccia alta o per la caccia allo stambecco.

**Art. 59**                      Pubblicazione

<sup>1</sup> La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

**Art. 60**                      Contingente

<sup>1</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro capi di selvaggina nello stesso giorno.

**Art. 60a**                    Selvaggina malata e ferita di specie non cacciabili

<sup>1</sup> Durante la caccia speciale è possibile abbattere animali gravemente malati o feriti di specie non cacciabili di caprioli e cervi senza previo consenso dell'organo di vigilanza della caccia. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente all'organo di vigilanza della caccia.

<sup>2</sup> L'organo di vigilanza della caccia decide in merito all'autorizzazione ad abbattere selvaggina gravemente malata o ferita sulla base di motivi relativi alla protezione degli animali. In caso di dubbio richiede una perizia veterinaria. Se l'abbattimento non è giustificato da motivi relativi alla protezione degli animali, l'abbattimento è considerato illegale.

<sup>3</sup> L'abbattimento legale di animali gravemente malati o feriti non viene calcolato nel contingente.

<sup>4</sup> Il trofeo spetta al Cantone e viene distrutto, a meno che non sia di interesse pubblico.

**Art. 61**                      Obbligo di presentazione, controllo, determinazione e calcolo della  
tassa di abbattimento

<sup>1</sup> Gli animali abbattuti sono da presentare il giorno stesso senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

<sup>2</sup> La selvaggina viene lasciata al cacciatore non appena egli ha confermato con la propria firma il peso da conteggiare e quindi l'ammontare della tassa di abbattimento. Per il calcolo del peso da conteggiare, dal cervo e dal capriolo vengono dedotti rispettivamente tre chilogrammi e un chilogrammo. La tassa di abbattimento viene fatturata dall'Ufficio.

**Art. 62** Misure particolari per adempiere i piani di abbattimento

<sup>1</sup> Se in una regione o in parti di essa la caccia non viene esercitata o viene esercitata in misura insufficiente, anche gli organi di vigilanza della caccia procedono ad abbattimenti. Su disposizione del Dipartimento, eventualmente possono essere coinvolti anche cacciatori di altre regioni, parti di regioni o aree.

**Art. 63** Tassa di base

<sup>1</sup> La tassa di base per l'esercizio della caccia speciale ammonta a 100 franchi per tutte le regioni indipendentemente dalle specie cacciabili.

**Art. 64** Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Di norma, il lunedì e il giovedì prima di una giornata di caccia speciale, a partire dalle ore 16.00 il cacciatore può informarsi al numero di telefono ufficiale<sup>10)</sup> oppure sul sito web dell'Ufficio<sup>11)</sup> in merito alle regioni nelle quali si svolge la caccia speciale. Il giorno prima della caccia è permesso recarsi agli alloggi in assetto di caccia a partire dalle ore 16.00. Mezzi di trasporto a motore possono essere utilizzati per recarsi nel territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro.

<sup>2</sup> Il Dipartimento è autorizzato a emanare disposizioni particolari per l'utilizzo di veicoli a motore all'interno delle regioni di caccia al cervo. Queste disposizioni riguardano divieti di circolazione limitati nel tempo prima dell'orario di tiro in combinazione con viaggi consentiti dopo l'inizio dell'orario di tiro.

<sup>3</sup> Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia speciale è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

<sup>4</sup> Per trasportare selvaggina abbattuta o per lasciare la zona di caccia, il cacciatore può utilizzare mezzi di trasporto a motore anche al di fuori degli orari previsti a tale scopo. Se successivamente la caccia viene ripresa, i viaggi sono ammessi solo conformemente alle disposizioni speciali per l'utilizzo di veicoli a motore. \*

<sup>5</sup> Gli animali abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti. Quest'ultimo deve essere inviato per posta A Plus entro il 27 dicembre dell'anno civile in corso (data del timbro postale) all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza è stata acquistata.

<sup>6</sup> Gli organi di vigilanza della caccia fanno in modo che siano disponibili cani da traccia. I verbali di ricerca devono essere consegnati all'organo di vigilanza della caccia competente entro quattro giorni dal termine della caccia speciale nella regione corrispondente.

<sup>7</sup> Per tutti i cacciatori durante la caccia speciale è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

<sup>10)</sup> numero di telefono 0900 820 844 (tedesco) rispettivamente 0900 820 845 (italiano)

<sup>11)</sup> <http://www.ajf.gr.ch>

**Art. 65**      Zona di caccia

<sup>1</sup> Le cacce speciali vengono svolte nelle regioni in cui durante la caccia alta ordinaria non è stato abbattuto il numero di femmine necessario per la regolazione dell'effettivo.

## Art. 66 Piani di abbattimento

<sup>1</sup> I piani di abbattimento per la caccia speciale vengono stabiliti in modo tale che venga abbattuto il numero mancante di femmine.

<sup>2</sup> In sede di allestimento dei piani di abbattimento di norma si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti ammonterà al 70 per cento. Se negli ultimi anni in una regione di caccia al cervo la quota media di femmine è stata inferiore al 70 per cento, ciò viene tenuto in considerazione in sede di pianificazione. Se eccezionalmente viene dato il via libera solamente alla caccia di cerbiatti, si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti sarà del 50 per cento.

<sup>3</sup> In tutte le aree dei cervi il Dipartimento può aumentare il piano di abbattimento per la caccia speciale.

## Art. 67 Cervi cacciabili

<sup>1</sup> Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:

- a) femmine di cervo, femmine sottili e cerbiatti;
- b) fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi.

<sup>2</sup> In regioni con una differenza esigua rispetto al piano degli abbattimenti è possibile limitare sia il contingente giornaliero a disposizione dei cacciatori, sia l'elenco degli animali cacciabili.

## Art. 68 Tasse di abbattimento

<sup>1</sup> La tassa di abbattimento ammonta a:

- |    |                                                     |               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|
| a) | per cerbiatti                                       | fr. 2.-/kg    |
| b) | per cervi di un anno                                | fr. 4.-/kg    |
| c) | per femmine di cervo di due anni e più              | fr. 4.-/kg    |
| d) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

<sup>2</sup> Se dopo la caccia alta l'adempimento in termini quantitativi del piano degli abbattimenti cantonali non supera il 70 per cento, la tassa di abbattimento ammonta a: \*

- a) per cerbiatti fr. 1.-/kg

- |    |                                                     |               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|
| b) | per cervi di un anno                                | fr. 2.–/kg    |
| c) | per femmine di cervo di due anni e più              | fr. 2.–/kg    |
| d) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

### 3.3. CAPRIOLI

#### **Art. 69**      Zona di caccia

<sup>1</sup> Le cacce speciali al capriolo vengono svolte nelle regioni e nelle aree in cui i piani di abbattimento non sono stati adempiuti già durante la caccia alta ordinaria.

#### **Art. 70**      Piani di abbattimento

<sup>1</sup> Al termine della caccia alta per ciascuna regione viene stabilito il numero necessario di abbattimenti per raggiungere l'obiettivo, che viene confrontato con il numero di capi abbattuti. I capi mancanti devono essere abbattuti durante la caccia speciale. Le regioni di caccia al capriolo corrispondono a quelle di caccia al cervo conformemente all'allegato 4.

<sup>2</sup> I piani di abbattimento per le singole regioni e le singole aree vengono determinati in base al numero di capi abbattuti durante la caccia alta in modo tale che la quota di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo si attesti di norma tra il 50 e il 65 per cento di tutti i caprioli abbattuti. La percentuale di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo richiesta aumenta se il numero di maschi di capriolo abbattuti si avvicina o supera il numero massimo degli abbattimenti registrato dal 1991. In sede di determinazione del piano degli abbattimenti si tiene conto delle differenze regionali per quanto concerne la pressione venatoria esercitata sul maschio di capriolo. Nelle zone con danni causati dalla selvaggina il piano degli abbattimenti può essere aumentato ulteriormente al fine di intensificare la pressione venatoria e attuato a livello regionale sotto forma di interventi venatori particolari. \*

#### **Art. 71**      Caprioli cacciabili

<sup>1</sup> Durante la caccia speciale possono essere abbattuti femmine di capriolo, femmine sottili e piccoli di capriolo.

<sup>2</sup> Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare il contingente giornaliero dei cacciatori.

#### **Art. 72**      Tasse di abbattimento

<sup>1</sup> La tassa di abbattimento ammonta a:

- |    |                                                     |               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|
| a) | per animali di un anno o più                        | fr. 4.–/kg    |
| b) | per piccoli di capriolo                             | nessuna tassa |
| c) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

### **3.4. CINGHIALI**

**Art. 73**            Zona di caccia, cinghiali cacciabili

<sup>1</sup> Tutti i cinghiali sono cacciabili nelle regioni in cui viene svolta la caccia speciale.

**Art. 74**            Diritto di caccia, obbligo di presentazione

<sup>1</sup> Sono autorizzati a cacciare i titolari di un'autorizzazione per l'esercizio della caccia speciale.

<sup>2</sup> Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

<sup>3</sup> L'articolo 46 vale per analogia anche per la caccia speciale.

**Art. 75**            Tasse di abbattimento

<sup>1</sup> Per cinghiali abbattuti non vengono rimosse tasse di abbattimento.

## **4. Caccia allo stambecco**

**Art. 76**            Periodi di caccia e orari di tiro

<sup>1</sup> La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 5 ottobre all'8 novembre compreso. In alcune colonie è prevista un'ammissione scaglionata oppure la caccia viene interrotta per diversi giorni. \*

<sup>2</sup> Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) \*    dal 5 al 15 ottobre 2026 dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
- b) \*    dal 16 al 24 ottobre 2026 dalle ore 7.15 alle ore 19.00;
- c) \*    dal 25 ottobre all'8 novembre 2026 dalle ore 6.45 alle ore 17.30.

**Art. 77**            Cacciatori autorizzati

<sup>1</sup> Sono autorizzati a cacciare solo i cacciatori che si sono annunciati regolarmente, che nel relativo anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato una licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

<sup>2</sup> Le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza della caccia sono vincolanti per i cacciatori.

**Art. 77a \***        ...

**Art. 78** Piano degli abbattimenti

<sup>1</sup> Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero di maschi e di femmine di stambecco che deve essere prelevato dall'effettivo per ciascuna colonia di stambecchi. Per i maschi di stambecco il piano è ripartito in aggiunta secondo classi d'età. L'allegato 8 contiene il piano degli abbattimenti per il 2026. \*

**Art. 79** Animali marcati

<sup>1</sup> Gli animali marcati sono protetti. In via eccezionale l'Ufficio può autorizzare l'abbattimento di animali malati e feriti nonché di animali che rientrano in una determinata classe d'età.

**Art. 80** Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia allo stambecco è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

**Art. 81** Riporto del diritto di partecipazione

<sup>1</sup> In caso di disdette entro il 30 giugno il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato senza limitazione all'anno successivo. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

<sup>2</sup> In caso di disdette dal 1° luglio in poi il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato solo in caso di malattia o di infortunio presentando un certificato medico. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

<sup>3</sup> Se un cacciatore è costretto a interrompere la caccia a causa di malattia o infortunio, il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato all'anno successivo, limitatamente ai giorni di caccia non utilizzati, a condizione che l'interruzione della caccia avvenga prima del terzultimo giorno di caccia. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata esercitata e conclusa nella classe d'età assegnata.

<sup>4</sup> Per la caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo, nel caso di disiscrizione, infortunio o malattia il diritto di partecipazione alla caccia non viene riportato all'anno successivo.

## 5. Caccia bassa

### 5.1. DISPOSIZIONI COMUNI

#### **Art. 82** Periodi di caccia e orari di tiro

<sup>1</sup> La caccia bassa dura dal 1° ottobre al 30 novembre.

<sup>2</sup> Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) \* dal 1° al 15 ottobre 2026 dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
- b) \* dal 16 al 24 ottobre 2026 dalle ore 7.15 alle ore 19.00;
- c) \* dal 25 ottobre al 15 novembre 2026 dalle ore 6.45 alle ore 17.30;
- d) \* dal 16 al 30 novembre 2026 dalle ore 7.00 alle ore 17.30.

#### **Art. 83** Selvaggina cacciabile

<sup>1</sup> Sono cacciabili: lepri comuni, lepri variabili, volpi, tassi, martore e faine, cani procioni, procioni, topi muschiati, fagiani di monte, pernici bianche, colombacci, piccioni domestici inselvatichiti, corvi imperiali, cornacchie nere, cornacchie bigie, gazze, ghiandaie, cormorani, folaghe e germani reali. \*

#### **Art. 84** Limitazioni locali

<sup>1</sup> Dal 20 ottobre al 31 ottobre 2026 compreso volpi, tassi, martore e faine nonché procioni, cani procioni e topi muschiati sono cacciabili senza limitazioni temporali nei distretti di caccia I, II, III, V, VI, X, XI e XII per evitare danni causati dalla selvaggina all'agricoltura. \*

<sup>2</sup> I distretti di caccia corrispondono alla ripartizione di cui all'allegato 4.

#### **Art. 85** Impiego di cani da caccia, dimensione del gruppo

<sup>1</sup> L'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia è permesso solo se anche il cacciatore stesso esercita la caccia.

<sup>2</sup> Nel caso di impiego di cani da caccia per la caccia alla lepre o a volatili la dimensione del gruppo è limitata a quattro cacciatori.

#### **Art. 86** Elenco degli abbattimenti

<sup>1</sup> Per le lepri, le faine, le martore e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre bianca, martora o faina, fagiano di monte o pernice bianca, germano reale). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1. \*

## 5.2. LEPRI

**Art. 87** Limitazione temporale, contingente

<sup>1</sup> La lepře non può essere cacciata dal 21 novembre al 30 novembre compreso. \*

<sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere in totale otto lepri, tuttavia al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

## 5.3. FAGIANI DI MONTE

**Art. 88** Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

<sup>1</sup> Il fagiano di monte può essere cacciato a partire dal 16 ottobre.

<sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere un fagiano di monte.

<sup>3</sup> Fagiani di monte abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

## 5.4. PERNICI BIANCHE

**Art. 89** Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

<sup>1</sup> La pernice bianca può essere cacciata a partire dal 16 ottobre.

<sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo due pernici bianche nello stesso giorno e dieci pernici bianche nel corso di tutta la caccia bassa.

<sup>3</sup> Per ogni pernice bianca abbattuta occorre consegnare campioni di piume (ali, remiganti e diverse piume). I campioni devono essere conservati separatamente in un sacchetto di plastica, le ali devono essere congelate e consegnate agli organi di vigilanza della caccia entro cinque giorni dalla fine della caccia bassa insieme alle informazioni riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. Il verbale ufficiale<sup>12)</sup> deve essere compilato integralmente, comprese le coordinate.

## 5.5. SELVAGGINA ACQUATICA

**Art. 90** Caccia con il cane, contingente

<sup>1</sup> La caccia alla selvaggina acquatica (cormorani, folaghe, germani reali) può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo. \*

<sup>2</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo o due folaghe, o due germani reali o una folaga e un germano reale al giorno. Per i cormorani non ci sono contingenti giornalieri. \*

---

<sup>12)</sup> verbale per la consegna di materiale d'analisi di pernici bianche abbattute

<sup>3</sup> Il numero di capi permesso per lo stesso cane da caccia è di al massimo quattro al giorno.

## 5.6. GHIANDAIE

### **Art. 91** Contingente

<sup>1</sup> Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro ghiandaie al giorno.

## 6. Caccia d'agguato

### **Art. 92** Periodi di caccia e orari di tiro

<sup>1</sup> La caccia d'agguato dura dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027 compreso, con una sospensione per Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.00 alle ore 6.30. \*

### **Art. 93** Cacciatori autorizzati, elenco degli abbattimenti

<sup>1</sup> La caccia d'agguato può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per l'anno di caccia in corso nonché da cacciatori che acquistano una licenza per la caccia d'agguato. Il cacciatore è tenuto a portare con sé l'elenco degli abbattimenti valido.

### **Art. 94** Selvaggina cacciabile, limitazione temporale e locale

<sup>1</sup> Sono cacciabili: volpi (fino al 28 febbraio 2027), tassi (fino al 15 gennaio 2027), martore e faine (fino al 15 febbraio 2027), cani procioni, procioni e topi muschiati (fino al 28 febbraio 2027). \*

<sup>2</sup> Nelle zone di riposo per la selvaggina delimitate con effetto esecutivo la caccia d'agguato è vietata. In zone con regolare presenza del lupo gli organi di vigilanza della caccia possono revocare o vietare posti di appostamento per la caccia d'agguato se non viene mantenuta una distanza adeguata dagli insediamenti.

<sup>3</sup> Nei luoghi di appostamento per la caccia d'agguato discosti gli organi di vigilanza della caccia possono autorizzare l'esercizio della caccia d'agguato solo a partire dal 1° dicembre, se il cacciatore esercita contemporaneamente la caccia bassa. \*

### **Art. 95** Iscrizione

<sup>1</sup> I cacciatori che esercitano la caccia d'agguato devono annunciare in precedenza per iscritto entro il 31 ottobre del relativo anno civile all'organo competente di vigilanza della caccia i luoghi di appostamento. Complessivamente possono essere indicati tre luoghi.

<sup>2</sup> I cacciatori possono informarsi presso gli organi di vigilanza della caccia in merito all'ammissibilità di un luogo di appostamento a partire dal 1° agosto.

<sup>3</sup> L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto. È obbligatorio indicare il numero del settore, il nome della località e il nome del locale nonché consegnare un estratto della cartina con l'ubicazione esatta. In seguito i luoghi di appostamento per la caccia d'agguato non possono più essere modificati a posteriori.

<sup>4</sup> Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia. Contestualmente è necessario inoltrare anche una copia dell'attestato di tiro per l'arma a pallini.

#### **Art. 96** Carnai

<sup>1</sup> È vietato l'approntamento di carnai con carcasse o parti di carcasse di animali da reddito oppure selvaggina abbattuta nonché secondine. Resti di carne o di pesce devono essere posati in modo tale che i predatori possano assumerne solo porzioni minime. \*

#### **Art. 97** Ulteriori disposizioni

<sup>1</sup> La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altre strutture stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia d'agguato è permesso l'uso di veicoli a motore e di funivie.

<sup>2</sup> È obbligatorio indicare la specie dei mustelidi abbattuti (martora o faina). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1. \*

<sup>3</sup> In caso di conflitti con grandi predatori o di utilizzo di esche non ammesse, l'autorizzazione precedentemente rilasciata per un luogo di appostamento può essere revocata in ogni momento. \*

## **7. Disposizioni finali**

#### **Art. 98** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 47 segg. della legge cantonale sulla caccia<sup>13)</sup>.

<sup>13)</sup> CSC 740.000



## Allegati 1 a 9

1. Multe disciplinari
  - 1.a) Multe disciplinari sulla base della LFC e dell'OMD
2. Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina
3. Interventi venatori particolari cervi
4. Piano degli abbattimenti dei cervi 2026
5. Curve altimetriche per la caccia al camoscio, confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio
6. Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio, nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio
7. Permesso d'ospite
8. Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2026
9. Zone in cui vige un divieto di battute di caccia e di caccia vagante

1

2

3

4

5

6

7

8

9



## Allegato 1: Multe disciplinari (art. 23)

(stato 1° agosto 2026)

1

### I. Disposizioni generali

1. Se il cacciatore interessato si è autodenunciato ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinanza governativa sulla caccia (OGC), gli abbattimenti illegali vengono sanzionati secondo la procedura di multa disciplinare.
2. Per quanto riguarda lo stambecco, la valutazione della cacciabilità di capi che presentano uno sviluppo anormale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam) si conforma ai criteri stabiliti dall'Ufficio per la caccia e la pesca del 31 luglio 2003.

### II. Diritto sulla caccia in generale

- |    |                                                                                                                                                        |     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1. | Omissione di portare con sé i documenti prescritti durante la caccia, per ogni documento mancante (art. 6 OGC; art. 2 PEC)                             | fr. | 20.–  |
| 2. | Mancata registrazione nel libretto di licenza di caccia di un'arma ammessa per il relativo tipo di caccia (art. 13 cpv. 3 LCC; art. 8 cpv. 1 OGC)      | fr. | 100.– |
| 3. | Iscrizione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti di caccia bassa o di caccia d'agguato (art. 86 e art. 97 cpv. 2 PEC)               | fr. | 50.–  |
| 4. | Elitrasporto senza autorizzazione di ungulati abbattuti (art. 8a cpv. 5 PEC)                                                                           | fr. | 400.– |
| 5. | Foraggiamento illegale di cinghiali (art. 47 PEC) e posa di esche (art. 53 PEC)                                                                        | fr. | 300.– |
| 6. | Consegna tardiva o consegna di verbali di ricerca non debitamente compilati (art. 19 cpv. 2 PEC)                                                       | fr. | 50.–  |
| 7. | Mancata consegna del materiale d'analisi (art. 89 cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 6 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito) | fr. | 150.– |
| 8. | Consegna incompleta o tardiva di materiale d'analisi (art. 89                                                                                          | fr. | 50.–  |

|     |                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     | cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 6 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)                                                                                                                    |     |       |
| 9.  | Mancata presentazione di capi abbattuti per i quali vige il relativo obbligo, per capo (art. 30 cpv. 1, art. 37 cpv. 3, art. 41 e art. 88 cpv. 3 PEC)                                                        | fr. | 150.– |
| 10. | Abbattimento illegale di un animale marcato (art. 24 cpv. 1 PEC)                                                                                                                                             | fr. | 300.– |
| 11. | Consegna incompleta o tardiva dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)                                                                          | fr. | 50.–  |
| 12. | Mancata consegna dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito)                                                                            | fr. | 150.– |
| 13. | Utilizzo illegale di veicoli a motore, per ogni cacciatore (art. 8 segg. PEC; art. 5 cpv. 2 OCCa)                                                                                                            | fr. | 400.– |
| 14. | Complicità nell'utilizzo illegale di veicoli a motore (art. 16 LCC e art. 8 segg. PEC)                                                                                                                       | fr. | 200.– |
| 15. | Inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo di indossare indumenti dal colore segnaletico (art. 52 e art. 64 cpv. 7 PEC)                                                                           | fr. | 100.– |
| 16. | Portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo (art. 5 cpv. 1 PEC)                                                                                                                                  | fr. | 150.– |
| 17. | Posa e utilizzo di trappole fotografiche durante la caccia, per trappola fotografica (art. 6 cpv. 2 PEC)                                                                                                     | fr. | 150.– |
| 18. | Svolgimento di una ricerca durante la caccia speciale, bassa e d'agguato senza previa comunicazione all'organo di vigilanza della caccia (art. 19 cpv. 1 PEC)                                                | fr. | 100.– |
| 19. | Trasporto di ungulati in giorni in cui non viene esercitata la caccia o dopo il periodo di caccia previsto a tale scopo senza annuncio agli organi di vigilanza della caccia (art. 8 e cpv. 2 e art. 41 PEC) | fr. | 100.– |
| 20. | Sosta illegale con veicoli a motore per osservare la selvaggina (art. 8a cpv. 3 PEC)                                                                                                                         | fr. | 150.– |
| 21. | Mancato rispetto del perimetro del divieto di battute di caccia e di caccia vagante (art. 52a PEC)                                                                                                           | fr. | 150.– |

### III. Abbattimenti illegali durante la caccia alta

#### 1. Cervi

|     |                                                                                                                                                    |                                |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1.1 | Fusone con aste fino a 10 cm superiori agli orecchi (art. 29 e art. 31 cpv. 3 PEC)                                                                 | fr.                            | 150.— |
| 1.2 | Fusone con aste di oltre 10 cm superiori agli orecchi (art. 29 e art. 31 cpv. 3 PEC)                                                               | fr.                            | 300.— |
| 1.3 | Cervi a corona (art. 29 e art. 30 PEC)                                                                                                             |                                |       |
| a)  | Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm                                                                                                     | fr.                            | 300.— |
| b)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm                                                           | fr.                            | 300.— |
| c)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm                                           | fr.                            | 500.— |
| d)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più                                                             | Denuncia alla Procura pubblica |       |
| e)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona                                                                                               | Denuncia alla Procura pubblica |       |
| 1.4 | Femmina allattante di cervo (art. 29 PEC)                                                                                                          | fr.                            | 150.— |
| 1.5 | Cerbiatti (art. 29 PEC)                                                                                                                            | fr.                            | 150.— |
| 1.6 | Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 32 PEC)                                                                                                   | fr.                            | 300.— |
| 1.7 | Mancato annuncio di capi abbattuti legalmente in zone di protezione della selvaggina in cui la caccia è aperta o parzialmente aperta (art. 34 PEC) | fr.                            | 100.— |

#### 2. Caprioli

|     |                                                                  |     |       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 2.1 | Abbattimento illegale di maschi di capriolo (art. 37 PEC)        | fr. | 150.— |
| 2.2 | Femmina allattante di capriolo (art. 37 PEC)                     | fr. | 100.— |
| 2.3 | Piccolo di capriolo (art. 37 PEC)                                | fr. | 100.— |
| 2.4 | Superamento del contingente del capriolo, per capo (art. 43 PEC) | fr. | 200.— |

#### 3. Camosci

|     |                                                  |     |       |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-------|
| 3.1 | Femmina allattante di camoscio (art. 39 PEC)     | fr. | 200.— |
| 3.2 | Piccolo di camoscio (art. 39 PEC)                | fr. | 200.— |
| 3.3 | Maschio di camoscio fino a 3¼ anni (art. 44 PEC) | fr. | 200.— |

|     |                                                                                                                                       |     |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 3.4 | Maschio di camoscio di 4¼ anni e più vecchio, fino a 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 44 PEC)                                   | fr. | 300.— |
| 3.5 | Maschio di camoscio di 4¼ anni e più vecchio, oltre 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 44 PEC)                                    | fr. | 400.— |
| 3.6 | Camosci di un anno protetti oppure femmine di camoscio protette (art. 42 e art. 44 PEC)                                               | fr. | 150.— |
| 3.7 | Superamento del contingente del camoscio, per capo (art. 44 PEC)                                                                      | fr. | 200.— |
| 3.8 | Abbatimento di una femmina di camoscio al di fuori del periodo di caccia previsto a tale scopo (art. 27 cpv. 3 e art. 42a cpv. 3 PEC) | fr. | 200.— |

#### 4. Cinghiali

|     |                                 |     |       |
|-----|---------------------------------|-----|-------|
| 4.1 | Scrofa allattante (art. 45 PEC) | fr. | 150.— |
|-----|---------------------------------|-----|-------|

### IV. Esercizio della caccia bassa e della caccia d'agguato

|    |                                                                                                                                                                                                   |     |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1. | Superamento del contingente giornaliero per la lepre, il fagiano di monte, la pernice bianca, la selvaggina acquatica o la ghiandaia, per capo (art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 e art. 91 PEC) | fr. | 100.— |
| 2. | Scambio di specie tra differenti anatre, purché si tratti di una specie cacciabile conformemente all'articolo 5 LCP                                                                               | fr. | 100.— |
| 3. | Approntamento di carnai con carcasse o parti di carcasse di animali da reddito oppure selvaggina abbattuta nonché <b>secondine</b> (art. 96 PEC)                                                  | fr. | 100.— |
| 4. | Portare con sé e utilizzare visori termici durante la caccia bassa (art. 6 cpv. 2 PEC)                                                                                                            | fr. | 400.— |

### V. Abbattimenti illegali durante la caccia speciale

|    |                                                                                      |     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1. | Fusone con aste fino a 10 cm superiori agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC)             | fr. | 150.— |
| 2. | Fusone con un'altezza d'asta oltre 10 cm superiore agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC) | fr. | 300.— |
| 3. | Cervi a corona (art. 29 e art. 67 PEC)                                               |     |       |
| a) | Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm                                       | fr. | 300.— |

|     |                                                                                                                                                                 |                                |       |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--|
| b)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm                                                                        | fr.                            | 300.– |  |
| c)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm                                                        | fr.                            | 500.– |  |
| d)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più                                                                          | Denuncia alla Procura pubblica |       |  |
| e)  | Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona                                                                                                            | Denuncia alla Procura pubblica |       |  |
| 4.  | Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 67 cpv. 1 PEC)                                                                                                         | fr.                            | 300.– |  |
| 5.  | Femmina sottile in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo (art. 67 cpv. 2 PEC)                                                                       | fr.                            | 100.– |  |
| 6.  | Femmina di cervo in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo (art. 67 cpv. 2 PEC)                                                                      | fr.                            | 200.– |  |
| 7.  | Maschio di capriolo con aste inferiori a 10 cm (art. 71 cpv. 1 PEC)                                                                                             | fr.                            | 150.– |  |
| 8.  | Maschio di capriolo con aste di almeno 10 cm (art. 71 cpv. 1 PEC)                                                                                               | fr.                            | 300.– |  |
| 9.  | Maschio di capriolo senza trofeo (art. 71 cpv. 1 PEC)                                                                                                           | fr.                            | 100.– |  |
| 10. | Scambio di specie tra cervo e capriolo (art. 67 cpv. 1 rispettivamente art. 71 cpv. 1 PEC)                                                                      | fr.                            | 300.– |  |
| 11. | Superamento del contingente giornaliero, per capo (art. 60, art. 67 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 PEC)                                                                | fr.                            | 200.– |  |
| 12. | Abbattimento di cervi/caprioli in caso di possibilità limitata di cacciare, per capo (limitazione del territorio oppure limite altimetrico; art. 56 cpv. 3 PEC) | fr.                            | 200.– |  |

## VI. Abbattimenti illegali durante la caccia allo stambecco

|    |                                                                                                                          |     |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 1. | Femmina allattante di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 <sup>bis</sup> OCStam)                                          | fr. | 200.– |
| 2. | Piccolo di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 <sup>bis</sup> OCStam)                                                     | fr. | 200.– |
| 3. | Femmina di stambecco al posto di un maschio (art. 13 cpv. 1 OCStam)                                                      | fr. | 200.– |
| 4. | Maschio di stambecco fino a 1¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 <sup>bis</sup> OCStam) | fr. | 200.– |
| 5. | Maschio di stambecco fino a 2¼ anni al posto di una femmina di                                                           | fr. | 300.– |

|     |                                                                                                                               |     |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|     | stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 <sup>bis</sup> OCStam)                                                                     |     |       |
| 6.  | Maschio di stambecco di 3¼- e 4¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 <sup>bis</sup> OCStam)    | fr. | 400.– |
| 7.  | Maschio di stambecco di 5¼ anni e più al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 <sup>bis</sup> OCStam)    | fr. | 500.– |
| 8.  | Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, un anno più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)        | fr. | 200.– |
| 9.  | Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)       | fr. | 400.– |
| 10. | Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, oltre due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam) | fr. | 500.– |
| 11. | Superamento del contingente di abbattimento assegnato, per capo (art. 13 cpv. 1, cpv. 1 <sup>bis</sup> e cpv. 2 OCStam)       | fr. | 300.– |

## Allegato 1a: Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)

(Stato 22 giugno 2020)

1a

### XII. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 12001. | Entrare, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia muniti di un'arma da tiro (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LCP)                                                                                                                                                                                                             | fr. | 200.– |
| 12002. | Lasciare cacciare cani (art. 18 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LCP)                                                                                                                                                                                                                                                                            | fr. | 150.– |
| 12003. | Accedere a o circolare in zone di tranquillità per la selvaggina al di fuori dei percorsi e sentieri utilizzabili (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 4 <sup>ter</sup> OCP <sup>20</sup> )                                                                                                                                       | fr. | 150.– |
| 12004. | Inosservanza dell'obbligo di tenere i cani al guinzaglio in zone di tranquillità per la selvaggina, in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. c OBAF <sup>21</sup> ) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. c ORUAM <sup>22</sup> ) | fr. | 150.– |
| 12005. | Piantare tende o campeggiare in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. e OBAF)                                                                                                                                                                                                                      | fr. | 150.– |
| 12006. | Circolazione di aeromobili civili senza occupanti in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. f <sup>bis</sup> OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. f <sup>bis</sup> ORUAM)                                                   | fr. | 150.– |
| 12007. | Attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. g OBAF)                                                                                                                                                                    | fr. | 150.– |
| 12008. | Circolazione non autorizzata su strade alpestri e forestali nonché impiego di veicoli di qualsiasi tipo fuori delle strade e dei percorsi agricoli e forestali nelle bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. h OBAF)                                                                                 | fr. | 150.– |
| 12009. | Pratica del kitesurf o impiego di attrezzature analoghe come pure pratica del modellismo navale in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. g ORUAM)                                                                                                                           | fr. | 150.– |

12010. Foraggiamento di animali selvatici e posa di lecche saline in fr. 150.—  
bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv.  
1 lett. b<sup>bis</sup> OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori  
(art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett.  
b<sup>bis</sup> ORUAM)

## Allegato 2: Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina (art. 32 cpv. 2)

(stato 1° agosto 2026)

2

### a) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, nessun divieto di accesso

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili le cerva non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

- **319. Scalottas, al di sotto del sentiero escursionistico Carvenna – Cunigel (Scharans)**  
Confini: cartello sentiero escursionistico Carvenna – demarcazione sentiero escursionistico – cartello sentiero escursionistico Cunigel.
- **320. Raschil, al di sotto del sentiero pedonale Val Barcli – Val da Raschil (Domleschg)**  
Confini: cartello sentiero pedonale (Val Barcli) a nord-est dell'Alp Tamil – demarcazione lungo il sentiero pedonale per la Val da Raschil.
- **400. Trescolmen versante Mesolcina (Mesocco)<sup>1</sup>**  
Confini: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero escursionistico per Pundelion – strada carrozzabile – pendio al di sopra della strada forestale Nan lungo il rimboschimento (demarcazione) – Ri de Nan deviazione verso il settore superiore (vedi segnaletica sul posto) – sentiero escursionistico superiore per Quadea – margine superiore del pendio Quadea – strada per Valineu – Sei – strada forestale in direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).
- **400. Trescolmen versante Val Calanca (Rossa)<sup>1</sup>**  
Confini: Pian d'As – Calancasca – sbocco Bedoletta (gola "Or del Margna") – base della parete rocciosa "La Gareg d'As" (demarcazione) – gola "Gagliun" (demarcazione) – Calancasca – punto di partenza.  
Sul terreno sono apposte demarcazioni visive.
- **400. Trescolmen versante Val Calanca (Pianca Prada)<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera e.

Confini: Rià de Pianca Prada – sentiero escursionistico ufficiale Val Largé – demarcazione – Rià de Campalesc – sentiero per le pecore – demarcazione – Selim de Pianca Prada – margine del bosco Rià de Pianca Prada – punto di partenza.

Sul terreno sono apposte demarcazioni visive.

## b) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta

2

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili le cerva non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

- **202. Cresta (Lumnezia)**  
Settori versante nord-orientale e occidentale.
- **208. Muretg (Ilanz/Glion)**  
Settore versante settentrionale – Val Macorta (demarcazione).
- **209. Botta Burschina (Ilanz/Glion)**  
Settore versante sud-occidentale, punto 1660 – punto 1540.
- **300. Piz Beverin (Tschappina, Flerden)<sup>1</sup>**  
Settore 1 Wiss Nolla – Mittelberg – Grosswald – Drostobel.  
Settore 2 Rütiwang – Under da Flüa – Chüawang.
- **301. Eggschiwald (Safiental)**  
Settore 1 Güner Hütta – "im Spitz".
- **302. Schlund (Safiental)**  
Settore 1 Schlund – Tanna – "grossi Fluh".
- **310. Muttanz (Sufers, Andeer)**  
Lungo il confine della zona di protezione.
- **316. Andies (Andeer)**  
Settore 1 Aua Granda – Aua Pintga.
- **317. Zes (Zillis-Reischen)**  
Lungo il confine della zona di protezione.

<sup>1</sup> Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera e.

- **318. Weng-Crapschalvakopf**  
Lungo il confine della zona di protezione.
- **361. Vizan (Andeer-Muntogna da Schons)**  
Lungo il confine della zona di protezione.
- **1202. Schafrügg (Arosa)**  
A partire dal punto 2'771'665/1'182'073 a nord del "Schafbrüggli" lungo il confine della zona di protezione (sentiero pedonale Ramoz) – demarcazione prima del ponte Sandboden.
- **1204. Fulerberg/Tuleu (Churwalden)**  
Settore punto 1563 – curva altimetrica 2000 m slm.  
Settore confine settentrionale nella gola Pargitscher tra 1540 e 2180 m slm.  
Settore Wititobel.
- **1249. Arsass (Arosa)**  
Settore 1 Lafet.  
Settore 2 Prapadiera.
- **1251. Clasaurertobel (Arosa)**
- A partire dal punto 2'767'115/1'190'039 Pardels lungo il confine della zona di protezione (strada carrozzabile in direzione Clasaurertobel) – demarcazione punto 2'767'127/1'190'148.
- **1256. Haupt (Churwalden)**  
Settore confine sud-orientale tra Joch e Haupt.

### c) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: cervi in conformità alle prescrizioni per la caccia alta

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

- **702. Spinass (Bever)**  
Settore Alp Spinass.
- **716. Splars (S-chanf)**  
Intero confine al di sotto dei 1900 m slm.
- **721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)**  
Settore sud-occidentale.

- **722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)**  
Settore Val Lavirun.
- **828. Pizzo Ometto (Brusio)**  
Fascia a sud-est della zona di protezione della selvaggina: demarcazione sentiero escursionistico Salina – Val Sarasca – demarcazione Planei
- **831. Plan Alt (Poschiavo)**  
Fascia a nord della zona di protezione della selvaggina: demarcazione sentiero escursionistico per Lagüzzon – demarcazione Val Scüri
- **833. Pilinghel (Poschiavo)**  
Fascia a ovest/nord-ovest e nord-est della zona di protezione della selvaggina: demarcazione a nord di Pilinghel – demarcazione margine del pascolo Alp Braita
- **834. Motta Rossa (Poschiavo)**  
Confine ovest/sud-ovest della zona di protezione della selvaggina (Munt da San Franzesch) tra 2100 e 2240 m slm.
- **902. Sursassa (Zernez)**  
Confine verticale meridionale: punto 1776 – Val Gondas – 2000 m slm.  
Confine verticale settentrionale: Ils Lavinars – 2000 m slm.
- **903. Champatsch (Zernez)**  
Confine verticale occidentale: Breita Zug – 2500 m slm.
- **921. Ruinatscha (Zernez)**  
Confine nord-orientale: sentiero forestale Pradè – Fop Tiamarsch.
- **924. Ascharinas (Scuol)**  
Confine orientale: Fasten da Clauter.
- **930. Laschadura (Zernez)**  
Confine verticale occidentale: Prasval punto 2054 – Foppinas.  
Confine verticale orientale: Truoi Vallun Laschadura – Foppinas.
- **935. God dal Brüt (Zernez)**  
Confine sud-occidentale Ova Val Sparsa.  
Confine nord-orientale Ova da Sarsura.
- **936. Valplaun (Val Müstair)**  
Confine nord-orientale: punto 1973 – Via Alp da Munt lungo la demarcazione al margine del bosco – punto 2116.
- **1001. Tardanna (Scuol)**  
Settore sul versante settentrionale tra Val da Cuas Pitschna – Bocca da Tiral.

- **1005. Sesvenna (Scuol)**  
Settore sul versante settentrionale lungo la demarcazione Sesvonnabach.
- **1006. Tavrü (Scuol)**  
Sbocco Aua da Mingér lungo il torrente Clemgia – sbocco Aua da Tavrü – Val Tavrü lungo il confine demarcato – punto 2006 lungo la demarcazione verticale prima dell'Alp Tavrü nonché demarcazione lungo il confine del PNS – Blaisch Bella.
- **1102. Novaier-Litzi (Klostern)**  
Punto 2469 – Falle Engi – Aebiboden – punto 1512.
- **1103. Schlappin (Klostern)**  
Settore sentiero escursionistico - diga (1641) – demarcazione – Aebiweise – Schlappinbach.
- **1104. Schaniela (Küblis, Luzein)**  
Settore 1 Lägertobel (Wurstläger) – Schanielabach.  
Settore 2 Eggatobel.
- **1105. Buchnertobel (Luzein)**  
Settore 1 Schaftobel.  
Settore 2 Vamalazug.  
Settore 3 Traza – Gausis.
- **1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers)**  
Settore Chleibach – Sattel.
- **1107. Chuonzen (Jenaz)**  
Settore Faninerbach – Sturchel.
- **1108. Laub (Jenaz)**  
Sentiero escursionistico Varneza – punto 1995 – punto 1693 – Varnezatobel.
- **1109. Landquartberg (Schiers)**  
Demarcazione strada forestale Pravarnier – strada forestale – demarcazione – nuovo portale della galleria FR.
- **1110. Girensplatz (Schiers)**  
Drosbüel – Verdilltobel – Scheri – sentiero escursionistico Fadur-Obersäss.
- **1112. Sanalada (Seewis)**  
Canibach – Tütschiboda.
- **1132. Picardi (Seewis, Grösch)**  
Picardi Grat – Scheri – Eggentobel – Valserbach – demarcazione al di sotto di Freschidörsch.
- **1138. Sardasca (Klostern)**  
Settore Mässbden scarpata spondale sinistra Verstanclabach – demarcazione

- **1139. Badwald (Fideris)**  
Settore confine superiore della zona di protezione Badwald – confine della zona di protezione – Malanserbach – sbocco Arieschbach.
- **1140. Duranna (Conters i.P.)**  
Lungo tutto il confine della zona di protezione.
- **1160. Brand (Trimmis)**  
Settore demarcazione Brandtobel – Brandtobel – parte inferiore del confine della zona di protezione Brand – Hirzentobel

**d) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, divieto di accesso al di fuori degli orari di tiro**

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: cervi in conformità alle prescrizioni per la caccia alta, limitati (contingente) a 2 animali per cacciatore e al giorno.

- **637. Platta Gagliana (Surses)**

**e) Abbattimenti di regolazione in bandite federali di caccia, disposizioni particolari**

Per misure di regolazione in bandite federali di caccia conformemente all'art. 8 dell'ordinanza relativa alle zone di protezione della selvaggina (OZPS) trovano applicazione le disposizioni seguenti:

- Le misure di regolazione possono essere eseguite la mattina dall'inizio dell'orario di tiro fino alle ore 12.00. Dalle ore 12.00 è vietato accedere alla bandita e non vi si può più sparare da fuori.
- I cacciatori che desiderano eseguire le misure di regolazione devono contattare il guardiano della selvaggina competente entro le ore 18.00 del giorno precedente. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per tutta la durata della caccia.
- Il guardiano della selvaggina competente tiene un elenco dei cacciatori autorizzati a partecipare.
- Viene data la precedenza a cacciatori che conoscono il luogo.
- Gli abbattimenti devono essere notificati immediatamente.

Elenco delle aperture parziali e dei guardiani della selvaggina (GS) competenti:

- |                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| - 300. Beverin (Tschappina, Flerden) (all. 2b)<br>GS Kevin Gugelmann | 079 798 72 49 |
| - 400. Trescolmen parte Mesolcina (all. 2a)<br>GS Nicola De Tann     | 079 685 06 50 |
| - 400. Trescolmen parte Calanca (all. 2a)<br>GS Fabio Pregaldini     | 079 440 57 63 |



### **Allegato 3: Interventi venatori particolari cervi (art. 36)**

(stato 1° agosto 2026)

---

**a) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia II, area di caccia 2.2**

Sul versante sinistro della valle nell'area Ilanz – Rueun nei settori A16 e A17 devono essere abbattute 20 femmine.

**b) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di caccia V, area 5.2 Bergün-Filisur**

Nei settori F09, F10 e F11 devono essere abbattute almeno 60 femmine.

**c) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di caccia VI, area 6.2 Tinizong**

Per gli effettivi di selvaggina all'interno dell'area di influenza dei boschi di protezione al di sopra di Tinizong, a ottobre in sede di pianificazione della caccia speciale vengono emanate direttive quantitative per quanto riguarda il numero di cervi e di caprioli da abbattere.



## Allegato 4: Piano degli abbattimenti dei cervi 2026 (art. 35 e art. 66)

(stato 1° agosto 2026)

| Regioni di caccia al cervo e al capriolo | Distretto di caccia | Area di caccia             | Piano degli abbattimenti dei cervi | Settori                                  |
|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Surselva                                 | I                   | 1.1. Sursassiala           | 166 (83*) **                       | A01-A05                                  |
|                                          | I                   | 1.2. Sutsassiala           | 170 (85*) **                       | A06-A09                                  |
|                                          | II                  | 2.1. Lumnezia              | 100 (50*) **                       | A10-A14                                  |
|                                          | II                  | 2.2. Rueun-Ilanz           | 260 (130*) **                      | A15-A20                                  |
|                                          |                     |                            | <b>696 (348*)</b>                  |                                          |
| Heinzenberg                              | III                 | 3.2. Nolla                 | 65 (33*) **                        | C02-C03, C06 parti Verduš e Camusa       |
|                                          | III                 | 3.6. Safien                | 50 (25*) **                        | C04, C05, C07, C06 senza Verduš e Camusa |
|                                          | XII                 | 12.4. Bonaduz              | 25 (13*) **                        | C01                                      |
|                                          |                     |                            | <b>140 (71*)</b>                   |                                          |
| Hinterrhein                              | III                 | 3.3. Schams                | 90 (45*) **                        | D01-D02                                  |
|                                          | III                 | 3.4. Rheinwald             | 60 (30*) **                        | D03-D06                                  |
|                                          | III                 | 3.5. Ferrera-Avers         | 55 (28*) **                        | D07-D10                                  |
|                                          |                     |                            | <b>205 (103*)</b>                  |                                          |
| Dreibündenstein                          | III                 | 3.1. Domigliasca           | 130 (78*) **                       | B04-B05                                  |
|                                          | XII                 | 12.5. Coira-Ems-Churwalden | 110 (66*) **                       | B01-B03                                  |
|                                          |                     |                            | <b>240 (144*)</b>                  |                                          |

\*Numero di femmine

\*\*A seconda del numero di capi abbattuti durante la caccia alta e della distribuzione territoriale dei cervi, dopo la conclusione della caccia alta è possibile una ridefinizione dei piani degli abbattimenti

| Regioni di caccia al cervo e al capriolo | Distretto di caccia | Area di caccia                       | Piano degli abbattimenti dei cervi | Settori      |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Mesolcina-Calanca                        | IV                  | 4.1.1. Alta valle                    | 330 (198*) **                      | E01-E06      |
|                                          |                     | 4.1.2. Bassa valle                   |                                    | E07-E11      |
|                                          | IV                  | 4.2. Calanca                         | 100 (60*) **                       | E12-E17      |
|                                          |                     |                                      | <b>430 (258*)</b>                  |              |
| Grigioni centrale                        | V                   | 5.1. Davos                           | 100 (50*) **                       | F01-F07      |
|                                          | V                   | 5.2. Bergün-Filisur                  | 160 (80*) **                       | F08-F12      |
|                                          | V/VI                | 5.3. Valle dell'Albula-Brien-Obervaz | 240 (120*) **                      | F13-F18      |
|                                          | VI                  | 6.2. Surses                          | 250 (125*) **                      | F19-F27      |
|                                          |                     |                                      | <b>750 (375*)</b>                  |              |
| Sur Funtana Merla                        | VII                 | 7.1. Sur Funtana Merla               |                                    | G01-G11      |
|                                          |                     |                                      | <b>50 (25*)</b>                    |              |
| Suot Funtana Merla                       | VII                 | 7.2. Suot Funtana Merla              |                                    | H01-H09      |
|                                          |                     |                                      | <b>135 (68*)</b>                   |              |
| Bregaglia                                | VIII                | 8.1. Bregaglia                       |                                    | J01-J10      |
|                                          |                     |                                      | <b>100 (60*)</b>                   |              |
| Valposchiavo                             | VIII                | 8.2. Valposchiavo                    |                                    | K01-K08      |
|                                          |                     |                                      | <b>190 (114*)</b>                  |              |
| Zernez-Ardez                             | IX                  | 9.1. Zernez-Ardez                    |                                    | L01-L17      |
|                                          |                     |                                      | <b>190 (95*)</b>                   |              |
| Val Müstair                              | IX                  | 9.2. Val Müstair                     |                                    | M01-M08      |
|                                          |                     |                                      | <b>180 (90*)</b>                   |              |
| Tschlin-Ramosch-Samnaun                  | X                   | 10.1. Tschlin-Ramosch-Samnaun        |                                    | N01-N04, N14 |
|                                          |                     |                                      | <b>130 (72*)</b>                   |              |

\*Numero di femmine

\*\*\*A seconda del numero di capi abbattuti durante la caccia alta e della distribuzione territoriale dei cervi, dopo la conclusione della caccia alta è possibile una ridefinizione dei piani degli abbattimenti

| Regioni di caccia al cervo e al capriolo | Distretto di caccia | Area di caccia                              | Piano degli abbattimenti dei cervi | Settori |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Sent-Ftan                                | X                   | 10.2 Sent-Ftan                              |                                    | N05-N12 |
|                                          |                     |                                             | 170 (85*)                          |         |
| Herrschaft-Seewis                        | XI                  | 11.1. Herrschaft-Seewis                     |                                    | P01-P03 |
|                                          |                     |                                             | 200 (120*)                         |         |
| Bassa Prettigovia                        | XI                  | 11.2. Bassa Prettigovia                     |                                    | P04     |
|                                          |                     |                                             | 130 (78*)                          |         |
| Prettigovia centrale/Alta Prettigovia    | XI                  | 11.3. Prettigovia centrale/Alta Prettigovia |                                    | P05-P13 |
|                                          |                     |                                             | 190 (114*)                         |         |
| Igis-Furna-Fideris                       | XII                 | 12.1 Igis-Furna-Fideris                     |                                    | R01-R04 |
|                                          |                     |                                             | 140 (84*)                          |         |
| Untervaz                                 | XII                 | 12.2. Untervaz                              |                                    | S01-S02 |
|                                          |                     |                                             | 50 (30*)                           |         |
| Felsberg                                 | XII                 | 12.3. Felsberg                              |                                    | S03-S05 |
|                                          |                     |                                             | 50 (30*)                           |         |
| Schanfigg                                | XII                 | 12.6. Schanfigg                             |                                    | T01-T07 |
|                                          |                     |                                             | 250 (150*)                         |         |
| <b>Totale Cantone dei Grigioni</b>       |                     |                                             | <b>4616 (2514*)<br/>cervi</b>      |         |
|                                          |                     |                                             |                                    |         |

\*Numero di femmine

\*\*A seconda del numero di capi abbattuti durante la caccia alta e della distribuzione territoriale dei cervi, dopo la conclusione della caccia alta è possibile una ridefinizione dei piani degli abbattimenti



**Allegato 5: Curve altimetriche per la caccia al camoscio (art. 42 cpv. 1), confini delle zone con interventi venatori particolari nei camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio (art. 42a)**

(stato 1° agosto 2026)

- a) Fino a 1400 m slm compresi**  
Distretti di caccia I (senza la zona Stagias – Muota Pigniel), IV e VIII.2.
- b) Fino a 1600 m slm compresi**  
Distretti di caccia II, III, V, VI, X, XI, XII.
- c) Fino a 1800 m slm compresi**  
Distretti di caccia VII (senza il settore H03), VIII.1 (senza il settore J09) e IX (senza i settori M01 e M02).
- d) Fino a 1900 m slm compresi**  
Distretto di caccia VIII.1 (settore J09).
- e) Fino a 2100 m slm compresi**  
Distretto di caccia VII (settore H03).
- f) Fino a 2200 m slm compresi**  
Distretto di caccia IX (Val Müstair, settori M01 e M02).
- g) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale Stagias – Muota Pigniel**  
Punt da Mutschnengia – strada – Mutschnengia – Stagias – strada alpestre Pazzola – punto 1706 – sentiero escursionistico Val da Crusch punto 1726 – torrente punto 1825 – strada alpestre Pazzola punto 1865 – sentiero – gola 1780 m slm – gola – Rein dalla Val Gierm – sbocco Reno anteriore – Reno anteriore – sbocco Rein da Medel – Rein da Medel – punto di partenza.
- h) Confine del Parco nazionale svizzero**  
Per le seguenti parti dei distretti di caccia VII e IX quale curva altimetrica è determinante il confine del Parco nazionale Svizzero: sul territorio dei Comuni di S-chanf e Zernez, tra l'Ova da Varusch, l'Inn, lo Spöl e il confine del Parco.

**i) Nessuna curva altimetrica, confine del Comune di Roveredo, a sud della Moesa**

Strada Monti Loga (TI) – confine cantonale TI/GR – Croce Grande – Monte Laura – lungo la strada fino al lago artificiale Roggiasca – lago artificiale Roggiasca – sentiero per Mont di Lanés – punto 1206 – limite altimetrico 1200 m slm – confine comunale Roveredo/Grono.

**j) Interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Prau Pign (Rhäzüns, Cazis)**

Undrau Rhäzüns dietro alla fonte minerale – strada cantonale in direzione di Thusis – centrale elettrica stazione Rothenbrunnen – condotta forzata Oberer Plattawald – Balveins – Lag Miert – Clavadatsch – punto 1212 – Penzas – Val Curtgin – punto di partenza.

**k) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale "Surmin – Cuolm da Latsch" (Comune di Bergün Filisur)**

Ponte sull'Albula Frevgias (punto 1019) – Albula in direzione di Filisur – sbocco nel Faleinerbach – corso del torrente Faleinertobel – punto 1570 – piazza di giro Lochwaldstrasse – strada forestale – Curtins dator – strada carrozzabile – Plattaläs – sentiero escursionistico – punto 1778 – sentiero escursionistico – Runsolas (punto 1724) – Ava da Stugl in direzione Alp da Stugl – ponte del sentiero escursionistico Alp da Stugl – Alp Zavretta – punto 2190 – Val Striela (Hexentobel) – corso del torrente in direzione Ava da Tuors – Resgia da Latsch – Ava da Tuors in direzione di Bergün – sbocco nell'Albula – Albula in direzione di Filisur – punto di partenza.

**l) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale "God sur Vischnanca", Tinizong (Comune di Surses)**

Afflusso Ragn d'Err nella Gelgia (Giulia) – Gelgia – sbocco Ual davos Flex (Savognin) – Ual davos Flex – Vallatscha – limite altimetrico 2000 m slm (Plang Begls – Battagliang – Promigiocr) – Ragn da Tigiel – afflusso Ragn d'Err – Ragn d'Err – punto di partenza sbocco nella Gelgia.

**m) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale "Criel Calaz – Motta Tscharnoz", Tinizong (Comune di Surses)**

Centrale EWZ Tinizong (punto 1200) – Gelgia in direzione di Rona – sbocco Ragn da Livizung – Ragn da Livizung – ponte del sentiero escursionistico Ual da Livizung – punto 1853 – sentiero escursionistico per l'Alp Tscharnoz – strada carrozzabile per l'Alp Tarvisch (punto 1943) – punto 1545 – condotta forzata EWZ – punto di partenza.

**n) Zona problematica sotto il profilo forestale Trimmis "Hagtobel/Falirtobel – Maschänserrüfi"**

Tra Hagtobel/Falirtobel-Maschänserrüfi vale la curva altimetrica di 1800 m slm.

**o) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale Tamins "Schwarzwald"**

Zona "Girsch-Foppaloch-passo del Kunkels-Scalaripis-Sennastein-Scalasita-Girsch".

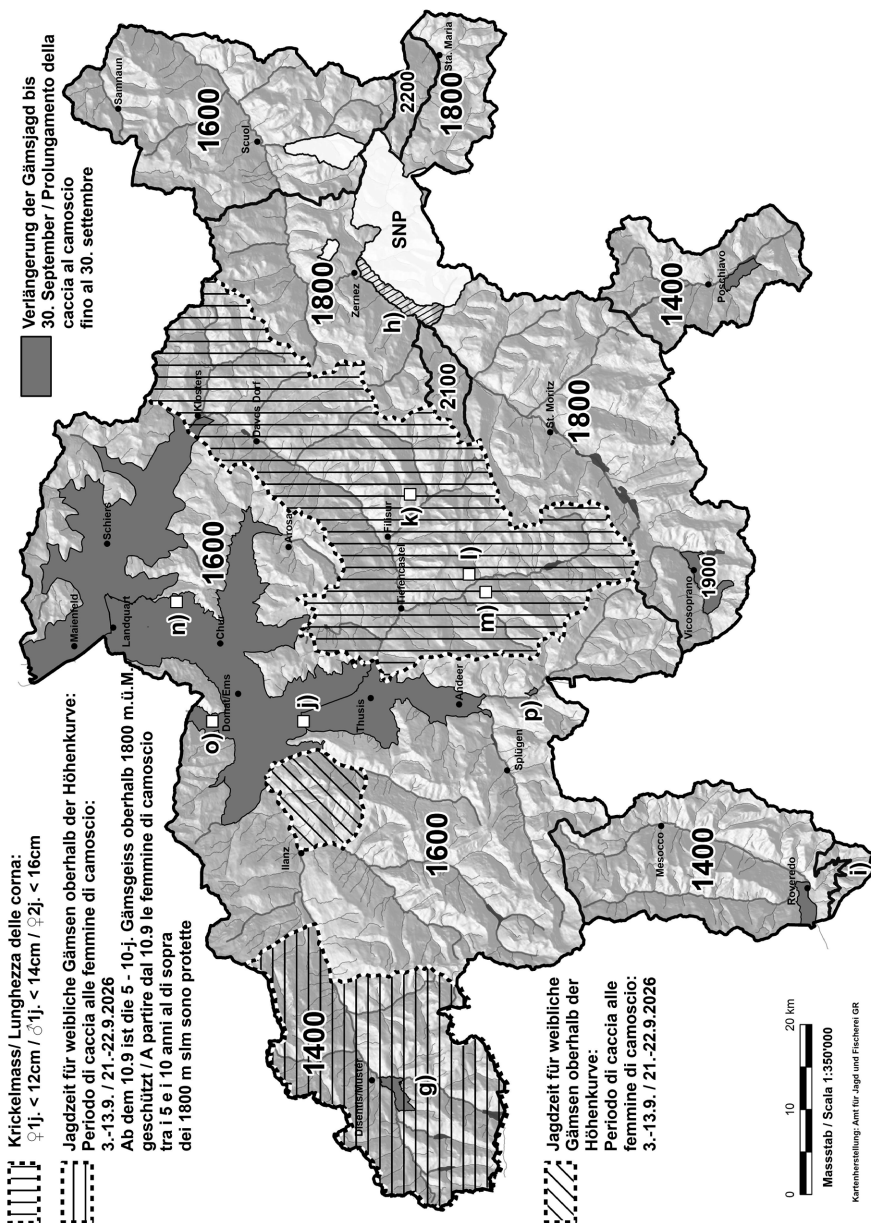
**p) Zona problematica sotto il profilo forestale Gold Scumando (Ferrera)**

Nella zona tra la Val Sterla e la diga (largo artificiale di Innerferrera) vale la curva altimetrica di 1800 m slm.

**q) Durata prolungata della caccia al camoscio**

Nelle seguenti zone la caccia al camoscio viene prolungata fino al 30 settembre:

- **Distretto di caccia I** nella zona problematica **Stagias – Muota Pigniel**;
- **Distretto di caccia III** nei settori **B04, B05, C02, C03, D01 e D02** al di sotto della curva altimetrica vigente nonché nella **zona problematica sotto il profilo forestale Gold Scumando** (Ferrera);
- **Distretto di caccia IV** nel settore **E10** sul territorio comunale di **San Vittore, Roveredo e Grono** al di sotto dei **900 m slm.**;
- **Distretto di caccia VIII.1** nel settore **J09** al di sotto della curva altimetrica vigente;
- **Distretto di caccia VIII.2** nel settore **K07** al di sotto della curva altimetrica vigente;
- **Distretto di caccia XI** nei settori **P01–P06** nonché **P13, R03 e R04** al di sotto della curva altimetrica vigente;
- **Distretto di caccia XII** al di sotto della curva altimetrica vigente nonché nelle zone problematiche sotto il profilo forestale **Trimmis "Hagtobel/Falirtobel – Maschänserrüfi"** e **Tamins "Schwarzwald"**.



## Allegato 6: Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio (art. 42, 43 e art. 44)

(stato 1° agosto 2026)

### a) Contingente del capriolo

Nel quadro del contingente del capriolo ogni cacciatore può abbattere:

|           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R1</b> | <b>1 capriolo</b>                                         | <p><b>Un capriolo</b> fino al 30 settembre compreso.</p> <p>Sono cacciabili:</p> <p>i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm;</p> <p>i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm.</p> <p><b>Ogni cacciatore può abbattere al massimo</b></p> <p>– <b>un maschio di capriolo secondo R1 oppure</b></p> <p>– <b>un maschio di camoscio secondo G1.</b></p>               |
| <b>R2</b> | <b>1 femmina di capriolo</b>                              | <b>Una femmina non allattante di capriolo</b> fino al 30 settembre compreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R3</b> | <b>1 femmina di capriolo</b>                              | <b>Una femmina non allattante di capriolo</b> fino al 30 settembre compreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R4</b> | <b>1 femmina di capriolo</b>                              | <b>Una femmina non allattante di capriolo</b> fino al 30 settembre compreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>R5</b> | <b>1 piccolo di capriolo</b>                              | <b>Un piccolo di capriolo</b> dal 27 al 30 settembre compreso. Il contingente R5 è limitato ai distretti di caccia III (settori B04, B05, C02, C03), IV, V (F01–F07), V/VI (settori F13–F18), VI (F19–F27), VII, VIII.1, IX, X, XI e XII.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>R6</b> | <b>1 abbattimento selettivo di un maschio di capriolo</b> | <p><b>Un abbattimento selettivo di un maschio di capriolo</b> previa presentazione e conferma da parte dell'organo di vigilanza della caccia nell'elenco degli abbattimenti, se sono soddisfatti i criteri seguenti:</p> <p><b>maschio di capriolo</b>, di 1¼ anni o più vecchio, <b>sotto i 14 kg</b>.</p> <p>L'animale viene pesato in pelle con la testa e sventrato. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione.</p> |

|           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R7</b> | <b>1 capriolo</b> | <p><b>Un capriolo fino al 30 settembre compreso dopo l'abbattimento e la presentazione di due femmine non allattanti di capriolo.</b></p> <p>Sono cacciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm;</li> <li>- i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm.</li> </ul> <p>Il contingente R7 è limitato ai distretti di caccia III (settori B04 e B05), IV, V (F01–F07), V/VI (settori F13–F18), VI (F19–F27), VII, VIII.1, IX, X, XI e XII. <b>Sia entrambe le femmine di capriolo sia il maschio di capriolo R7 devono essere abbattuti nella stessa zona (nello stesso distretto o nei settori previsti).</b></p> |
|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## b) Contingente del camoscio

Nel quadro del contingente del camoscio ogni cacciatore può abbattere:

|           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G1</b> | <b>1 maschio di camoscio o 1 maschio di camoscio di un anno</b> | <p><b>Un maschio di camoscio o un maschio di camoscio di un anno</b></p> <p>Il maschio di camoscio può essere abbattuto solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile (contingenti G2, G4) o di un maschio di camoscio di un anno riconosciuto quale abbattimento selettivo dall'organo di vigilanza della caccia (G4). Altrimenti il suo abbattimento è considerato illegale.</p> <p>Il maschio di camoscio di un anno può essere abbattuto anche quale primo capo.</p> <p>I maschi di camoscio di un anno con corna di 15 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.</p> <p><b>Ogni cacciatore</b> può abbattere al massimo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>un</b> maschio di camoscio secondo <b>G1</b> oppure</li> <li>- <b>un</b> maschio di capriolo secondo <b>R1</b>.</li> </ul> |
| <b>G2</b> | <b>1 femmina di camoscio o 1 femmina di camoscio di un anno</b> | <p><b>Una femmina non allattante di camoscio o una femmina di camoscio di un anno</b></p> <p>I camosci di un anno con corna di 13 cm e oltre nonché le femmine di camoscio di 2¼ anni con corna di 17 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.</p> <p>Nel quadro del contingente <b>G1 e G2 può essere abbattuto solo un camoscio di un anno</b> (maschio o femmina). Se un cacciatore abbatte illegalmente una seconda femmina di camoscio secondo G2 egli <b>non può più abbattere un maschio di camoscio secondo G1</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G3</b> | <b>1 maschio/femmina di un anno al di sotto della curva altimetrica</b> | <b>Un maschio di camoscio di un anno o una femmina di camoscio di un anno</b> al di sotto della curva altimetrica stabilita, indipendentemente dal peso e dalla misura delle corna. Il contingente G3 non permette di procedere al contingente G1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>G4</b> | <b>1 abbattimento selettivo di camoscio</b>                             | <p><b>Un abbattimento selettivo di camoscio</b> previa presentazione e conferma da parte dell'organo di vigilanza della caccia nell'elenco degli abbattimenti, se sono soddisfatti i criteri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>femmina di camoscio di un anno o maschio di camoscio di un anno sotto i 13 kg</b>, oppure</li> <li>- <b>femmina di camoscio, 2¼ anni</b>, non allattante, <b>sotto i 16 kg</b>, oppure</li> <li>- <b>femmina di camoscio, 3¼ anni e più vecchia</b>, non allattante, <b>sotto i 18 kg</b> oppure</li> <li>- <b>maschio di camoscio, 2¼ anni, sotto i 21 kg</b>, oppure un <b>maschio di camoscio, 3¼ anni o più vecchio, sotto i 23 kg</b>, entrambe le categorie tuttavia solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile e se il cacciatore non ha ancora abbattuto un maschio secondo G1 o R1.</li> </ul> <p>L'animale viene pesato in pelle con la testa. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione. Uno scambio a posteriori non è possibile.</p> <p>Per le aree di dimora dei camosci 1.5 e 1.6 in zona Crap da Flem – Calanda (settori S01 – S05, distretto di caccia XII) e per l'area di dimora dei camosci 3.2 Signina ovest (settore A18, distretto di caccia II) per gli abbattimenti selettivi valgono pesi inferiori di 1 kg.</p> |

**c) Disposizioni particolari inerenti la caccia al capriolo per il distretto di caccia I**

Nel distretto di caccia I Vorderrhein i capi dei contingenti R3 e R4 non sono cacciabili.

**d) Disposizioni particolari per la caccia al camoscio nei distretti di caccia I, V, VI e XI**

Nel **distretto di caccia I Vorderrhein** al di sopra della curva altimetrica vigente la caccia alla femmina di camoscio dura dal 3 al 13 settembre 2026 compreso nonché dal 21 al 22 settembre 2026 compreso. **Dal 10 settembre 2026 compreso, al di sopra dei 1800 m slm le femmine di camoscio di età compresa tra cinque e dieci anni sono protette per favorire una struttura degli effettivi prossima allo stato naturale. È escluso il perimetro delle zone con interventi venatori particolari Stagias – Muota Pigniel (allegato 5).**

Nel **distretto di caccia II (settore A18)** e nel **distretto di caccia III (settore C04)** al di sopra della curva altimetrica vigente la caccia alla femmina di camoscio dura dal 3 al 13 settembre 2026 compreso nonché dal 21 al 22 settembre 2026 compreso.

Nei **distretti di caccia V, VI nonché XI, a est della linea Grünhorn – Drostobel – Schlappinbach – Büelenbach – Furggabach – Schlappiner Joch**, valgono le seguenti disposizioni di protezione, divergenti dal resto del territorio cantonale: le femmine di un anno con corna di 12 cm e oltre, le femmine di camoscio di 2¼ anni con corna di 16 cm e oltre nonché i maschi di camoscio di un anno con corna di 14 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica vigente.

## **Allegato 7: Permesso d'ospite (art. 51)**

(stato 1° agosto 2026)

---

### **a) Principio**

I cacciatori grigionesi sono legittimati a invitare un ospite a esercitare insieme a loro la caccia per un massimo di due giornate non prima del 5 settembre 2026. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante. Un ospite può acquistare al massimo quattro permessi d'ospite (al massimo quattro giorni di caccia).

### **b) Documenti necessari del cacciatore ospite**

Per acquistare un permesso d'ospite occorre esibire i seguenti documenti del cacciatore ospite:

- copia di un documento d'identità valido;
- originale del modulo di conferma per cacciatori ospiti compilato e firmato;
- indicazione dei giorni di caccia concordati (data);
- copia dell'attestato relativo al superamento di un esame di caccia in un Cantone svizzero;
- copia dell'attestato della precisione di tiro valido per il rispettivo anno;
- copia del certificato d'assicurazione in corso di validità.

### **c) Documenti necessari del cacciatore ospitante**

Moduli consueti per cacciatori grigionesi

I permessi d'ospite possono essere acquistati presso ogni ufficio di rilascio delle licenze dal 15 agosto al 2 settembre 2026 incluso e dal 14 al 19 settembre 2026 incluso.

#### **d) Entrata nel territorio di caccia**

Il cacciatore ospite può recarsi in assetto di caccia all'alloggio della persona ospitante a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente la caccia. L'uso di un veicolo a motore è consentito unicamente il 20 settembre 2026.

Non è possibile modificare in un momento successivo le date di caccia selezionate.

#### **e) Esercizio della caccia**

L'esercizio della caccia è permesso solo se l'ospite è accompagnato dal cacciatore ospitante, il che non significa però che l'ospite debba essere sempre al fianco del cacciatore ospitante. Cacciatore ospitante e ospite devono trovarsi nella stessa zona di caccia. L'ospite fa capo al contingente delle prede del cacciatore ospitante. Un animale abbattuto deve essere registrato nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante subito dopo l'abbattimento e deve essere indicato come tale (cacciatore ospite). L'animale abbattuto è di proprietà dell'ospite.

L'ospite può partecipare a battute di caccia e alla caccia in gruppo. Tutte le prescrizioni legali inerenti l'esercizio della caccia sono vincolanti anche per l'ospite.

Un'eventuale autodenuncia deve essere annotata nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante. L'ospite è responsabile e punibile per tutte le infrazioni alla legge sulla caccia da lui commesse.

#### **f) Uscita dal territorio di caccia**

L'ospite può uscire dal territorio di caccia come segue:

- il giorno stesso in cui ha esercitato la caccia con il cacciatore ospitante;
- la sera dell'ultimo giorno di caccia, dopo l'orario di tiro, a piedi o con un veicolo a motore;
- il giorno successivo alla giornata di caccia, entro le ore 12.00, a piedi, con l'arma scarica (non più autorizzato a cacciare).

Se tra due giornate di caccia l'ospite fa una pausa di un giorno, durante quella giornata può rimanere con l'arma nell'alloggio, può accompagnare senza arma il cacciatore, ma non può esercitare attivamente la caccia nemmeno quale battitore.

## Allegato 8: Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2026 (art. 78)

(stato 1° agosto 2026)

| Colonie                        |                   | Maschi |     |      |     |        | Femmine | Totale |
|--------------------------------|-------------------|--------|-----|------|-----|--------|---------|--------|
|                                |                   | 1-3    | 4-5 | 6-10 | 11+ | Totale | Totale  |        |
| Albris                         |                   | 15     | 8   | 17   | 5   | 45     | 53      | 98     |
| Julier                         | Val Bever         | 6      | 3   | 2    | 2   | 13     | 21      | 34     |
|                                | Julier sud        | 4      | 3   | 5    |     | 12     | 12      | 24     |
|                                | Julier nord       | 7      | 3   | 6    |     | 16     | 26      | 42     |
| Flüela-Rätikon                 | Flüela            | 21     | 14  | 18   | 1   | 54     | 90      | 144    |
|                                | Fergen Seetal     | 2      | 1   | 1    |     | 4      | 8       | 12     |
|                                | Falknis           | 2      | 1   | 1    |     | 4      | 4       | 8      |
| Macun-Terza-Sesvenna           | Macun             | 6      | 3   | 4    |     | 13     | 21      | 34     |
|                                | Sesvenna/Terza    | 7      | 5   | 8    | 2   | 22     | 22      | 44     |
| Umbrail                        |                   | 4      | 1   | 3    | 1   | 9      | 13      | 22     |
| Rothorn-Weissfluh-Hochwang     | Rothorn/Weissfluh | 4      | 2   | 7    | 1   | 14     | 16      | 30     |
|                                | Hochwang          | 3      | 2   | 2    | 1   | 8      | 12      | 20     |
| Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco | Safien-Rheinwald  | 5      | 2   | 5    |     | 12     | 16      | 28     |
|                                | Vals              | 2      | 2   | 2    |     | 6      | 6       | 12     |
|                                | Grenerberg        |        |     |      |     |        |         | 0      |
|                                | Mesocco           | 3      | 3   | 3    |     | 9      | 9       | 18     |
|                                | Brione            |        |     |      |     |        |         | 0      |
|                                | Caschleglia-Vial  | 3      | 1   | 1    |     | 5      | 7       | 12     |
| Cadagno-Unteralp-Maighels      | Maighels          | 1      |     | 1    |     | 2      | 2       | 4      |
| Oberalp-Tödi-Calanda           | Oberalp-Frisal    | 4      | 2   | 3    | 2   | 11     | 21      | 32     |
|                                | Crap da Flem      | 1      | 1   | 1    |     | 3      | 3       | 6      |
|                                | Calanda           | 3      | 2   | 1    | 1   | 7      | 13      | 20     |
| Totale                         |                   | 103    | 59  | 91   | 16  | 269    | 375     | 644    |



## **Allegato 9: Zone in cui vige un divieto di battute di caccia e di caccia vagante (art. 52a)**

(stato 1° agosto 2026)

### **a) Domigliasca – Heinzenberg**

Zona tra le strade cantonali sul lato dell'Heinzenberg e della Domigliasca, integrata dalla strada per Rothenbrunnen e dall'inizio del Polenweg in direzione di Domat/Ems.

### **b) Zizers – Igis – Landquart**

Felsenbach – Landquart in direzione della corrente – sbocco della Landquart nel Reno alpino – Reno alpino in direzione sud – Apfelwuh – Reno alpino – Untervazerstrasse – rotonda Rappagugg – Deutsche Strasse – punto 550 – strada cantonale – punto 562 – strada cantonale – punto 561 – strada cantonale – punto 560 – strada cantonale – punto 536 – strada cantonale – Stationsstrasse – Kreuzwiesenstrasse – Gandastrasse – punto 542 – Gandastrasse – Marschlin punto 534 – Gandastrasse – Alt Ganda punto 549 – Gandastrasse – Neu Ganda – Gandastrasse punto 560 – Gandastrasse punto 564 – Felsenbach – punto di partenza.

### **c) Chur – Trimmis**

Rotonda Rappagugg – Untervazerstasse – Reno alpino – in direzione sud – Reno alpino – ponte di Haldenstein – Haldensteinerstrasse – rotonda Masans – Deutsche Strasse – Sonnenstutz – Cadonaustrasse – Kronengasse – Jüstliweg – Waisenhausstrasse – Waldhaus punto 662 – Prasserieweg – punto 665 – Compadelsweg – punto 734 – Fürstenwaldweg – Waldhaus punto 662 – Cadonaustrasse – margine del bosco – Therapiehaus – Waisenhausweg – margine del bosco – Blutarmchweg – margine del bosco – Deutsche Strasse – Halbmilweg – margine del bosco – Halbmil – Deutsche Strasse – rotonda Churweg – Churweg – Montalinstrass – Cholplatzweg – Deutsche Strasse – Fuchsenhus punto 543 – Deutsche Strasse – Hagrüfi – punto 622 – Bielzicrapweg – margine del bosco – Molinära punto 583 – margine del bosco – Scheidrüfi – margine del bosco – Rappaguggweg – punto di partenza.

### **d) Untervaz**

Reno alpino – fortezza Friewis punto 549 – sentiero pedonale – Friewis punto 537 – Mühle – Rüfiweg – punto 531 – Rüfiweg – Grafis – Cosenzstrasse – Untervazerstrasse – Burgweg – Reno alpino – Reno alpino in direzione della corrente – punto di partenza.

### **e) Haldenstein**

Reno alpino – Pardislaweg – Ussefeld Weg – punto 573 – Usse Cunclis – Cunclisstrasse – Usse Dorf – Chirchgass – Süesswingel – Palu – margine del bosco – Sänder – margine del bosco – punto 551 – parete rocciosa – Oldisstrasse – Oldisweg – punto 586 – Oldisbach – Oldisbach Rüfeli – punto 547 – Oldisbach – Reno alpino – punto di partenza.

### **f) Felsberg**

Calinisstrasse punto 565 – Calinisstrasse – Chalchofa – Hampfrosa – Berggärta – margine del bosco – Underrai – Padrina – Alta Torggel – Oberfeld – Rjterstutz – Wingertstrasse – Hinder d'Wingert – lungo la recinzione del vigneto – Hoharai – margine del bosco – Careira – margine del bosco Bruch – margine del bosco – Dürregg – margine del bosco – Cufel – margine del bosco – Taminsstrasse – Reno alpino – in direzione della corrente – Besnerstein – in direzione della corrente – Auwald – in direzione della corrente – Gross Wuor – Riwälldli – Riwälldlistrasse – Calinis – punto di partenza.

### **g) Tamins**

Asella punto 604 – margine del bosco – in direzione nord – margine del bosco – sentiero escursionistico incrocio Valtonis/Eichwald – sentiero escursionistico in direzione sud – sentiero escursionistico fino alla Pradamalerstrasse – diga punto 587 – Reno alpino – Asella – punto di partenza.

### **h) Trin**

Nedi punto 795 – Via Prada – diramazione Via Isla – Via Isla – IDA – Via Isla – punto 798 – Via Cava – diramazione Via Geraglia – campeggio – margine del bosco – Purteglia Nedi – margine del bosco – Via Lada – punto di partenza.

### **i) Domat/Ems**

Hamilton Industrie Punt Arsa – Industriepark Vial – rotonda Ems Chemie – Via Innovativa – Via Tuma Lunga – Tardels – Via Culm da Domat – Via da Munt Sut – margine del bosco – Bagliel – margine del bosco – Suric – margine del bosco – Val Mulingas – punto 649 – Mulinbach – punto 662 – Saletg – margine del bosco – Quadrella – margine del bosco – Val Parghera – Alter Juchserweg – punto 723 – Alter Juchserweg – punto 623 – Kalkofenweg – Triststrasse – rotonda Emserstrasse – A13 – corsia sud – A13 – all'altezza della Hamilton Industrie Punt Arsa – punto di partenza.

---

## Appendici 1 - 7

1. Distretti di caccia nel Cantone dei Grigioni
2. Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca, dei guardiani della selvaggina, e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel Cantone dei Grigioni
3. Elenco delle centrali dei bracci da sangue 2026
4. Esame delle prede
5. Pernice bianca - materiale d'analisi
6. Annuncio per la caccia d'agguato 2026/2027
7. Metodo di misurazione della lunghezza dell'estremità posteriore

1

2

3

4

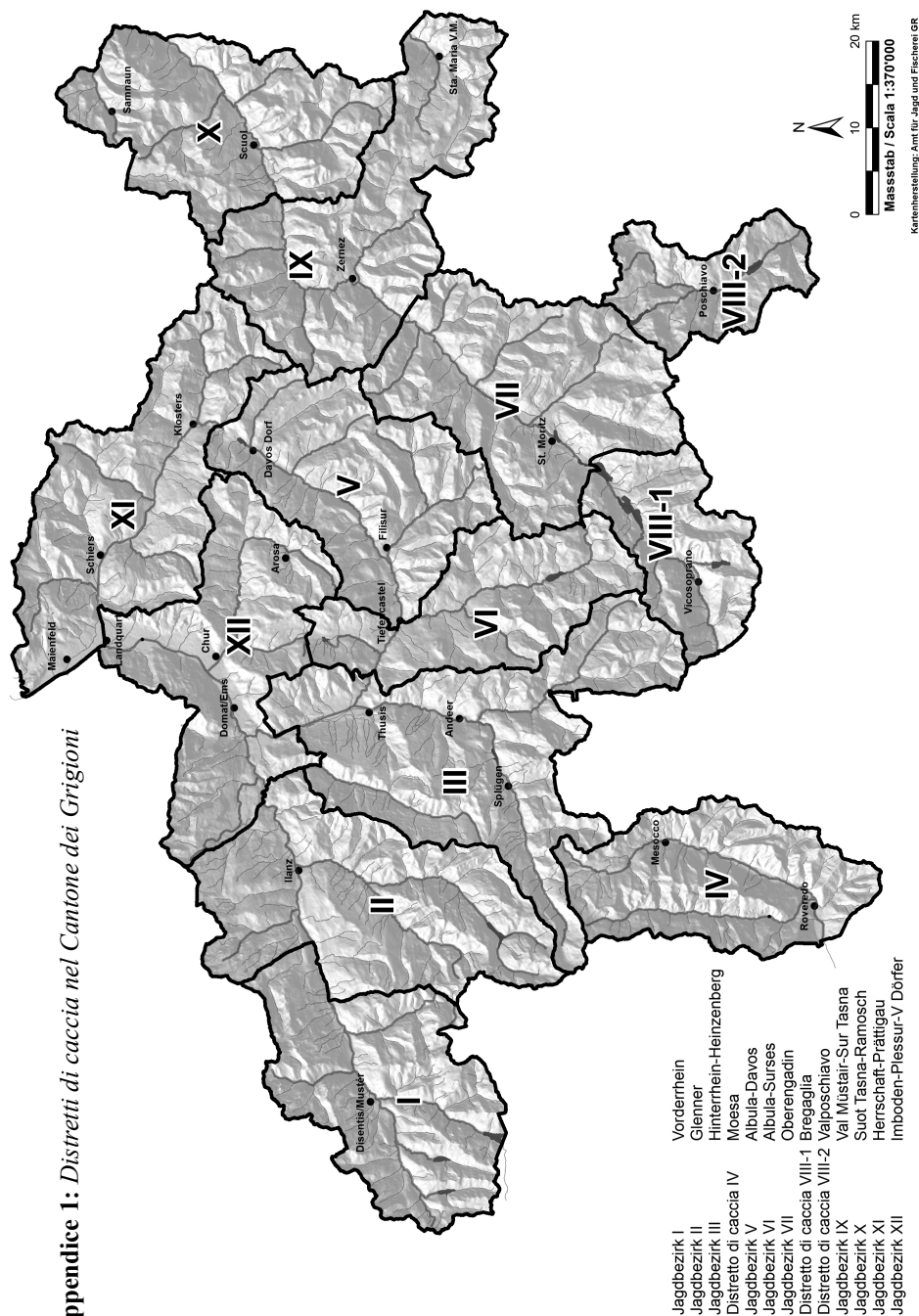
5

6

7



## Appendice 1: Distretti di caccia nel Cantone dei Grigioni





## Appendice 2:

Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca (UCP), dei guardiani della selvaggina (GdS), e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel Cantone dei Grigioni

**\*\* = Iscrizione di nuove armi nel libretto di licenza di caccia possibile qui**

Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP), Ringstrasse 10, 7001 Coira

Tel. 081 257 38 92 info@ajf.gr.ch www.ajf.gr.ch

### I. Distretto di caccia Vorderrhein

|        |            |               |                      |                        |                    |
|--------|------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1. GdS | Cavegn     | Martin Giusep | 7188 Sedrun          | Capo GdS Jörimann Ueli | tel. 079 209 52 52 |
| 2. GdS | Bundi**    | Daniel        | 7184 Curaglia        |                        | tel. 079 676 49 24 |
| 3. GdS | Durschei   | Thomas        | 7180 Disentis/Mustér |                        | tel. 079 397 35 54 |
| 4. GdS | Degonda    | Andriu        | 7172 Rabius          |                        | tel. 079 755 14 76 |
| 5. GdS | Jörimann** | Ueli          | 7166 Trun            |                        | tel. 079 204 90 08 |
| 6. GdS | Castelmur  | Andri         | 7176 Cumpadials      |                        | tel. 079 239 77 90 |

### II. Distretto di caccia Glenner

|        |           |         |               |                          |                    |
|--------|-----------|---------|---------------|--------------------------|--------------------|
| 1. GdS | Caduff    | Kevin   | 7142 Cumbel   | Capo GdS Caviezel Samuel | tel. 077 534 80 74 |
| 2. GdS | Schmid    | Moritz  | 7132 Vals     |                          | tel. 076 559 03 92 |
| 3. GdS | Caminada  | Pirmina | 7115 Surcasti |                          | tel. 079 259 09 46 |
| 4. GdS | Bundi**   | Gion    | 7166 Trun     |                          | tel. 078 609 99 37 |
| 5. GdS | Caviezel  | Samuel  | 7151 Schluein |                          | tel. 079 347 88 31 |
| 6. GdS | Derungs** | Gieri   | 7130 Ilanz    |                          | tel. 079 338 77 42 |
| 7. GdS | Guntli    | Stefan  | 7141 Luven    |                          | tel. 077 464 13 94 |

### III. Distretto di caccia Hinterrhein-Heinzenberg

|        |            |         |                    |                      |                    |
|--------|------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. GdS | Finschi    | Kurt    | 7402 Bonaduz       | Capo GdS Egle Markus | tel. 079 964 45 03 |
| 2. GdS | Marti      | Roger   | 7436 Medels i. Rh. |                      | tel. 079 222 04 37 |
| 3. GdS | Eichhoff   | Michael | 7436 Medels i. Rh. |                      | tel. 079 635 72 85 |
| 4. GdS | Kunfermann | Claudia | 7447 Pürt-Avers    |                      | tel. 078 853 66 40 |
| 5. GdS | Egle**     | Markus  | 7433 Donat (Casti) |                      | tel. 079 335 43 44 |
| 6. GdS | Gugelmann  | Kevin   | 7415 Rodels        |                      | tel. 079 798 72 49 |
| 7. GdS | Gredig**   | Ivan    | 7417 Paspels       |                      | tel. 078 673 56 56 |

### IV. Distretto di caccia Moesa

|        |              |         |                |                         |                    |
|--------|--------------|---------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1. GdS | De Tann**    | Nicola  | 6563 Mesocco   | Capo GdS De Tann Nicola | tel. 079 685 06 50 |
| 2. GdS | von Wyl      | Martin  | 6562 Soazza    |                         | tel. 076 385 99 97 |
| 3. GdS | Pregaldini** | Fabio   | 6540 Castaneda |                         | tel. 079 440 57 63 |
| 4. GdS | Fasani       | Stefano | 6535 Roveredo  |                         | tel. 079 957 57 86 |

**Circondario: servizio di picchetto Guardiani della Selvaggina**

**tel. 081 257 87 32**

**V. Distretto di caccia Albula-Davos**

|        |              |        |                     |                    |
|--------|--------------|--------|---------------------|--------------------|
| 1. GdS | Fankhauser** | Thomas | 7260 Davos Dorf     | tel. 076 318 86 74 |
| 2. GdS | Hartmann**   | Thomas | 7272 Davos Clavadel | tel. 078 757 49 61 |
| 3. GdS | Müller       | Erik   | 7477 Filisur        | tel. 079 870 31 26 |
| 4. GdS | Meng**       | Linard | 7482 Bergün         | tel. 079 639 58 87 |
| 5. GdS | Engler**     | Dario  | 7472 Surava         | tel. 076 499 73 66 |

**Capo GdS Hartmann Thomas****VI. Distretto di caccia Albula-Surses**

|        |                |            |                  |                    |
|--------|----------------|------------|------------------|--------------------|
| 1. GdS | Janett**       | Armando    | 7460 Savognin    | tel. 079 444 87 02 |
| 2. GdS | Gruber         | Rinaldo    | 7456 Sur         | tel. 079 701 34 80 |
| 3. GdS | Dosch          | Gian Andri | 7452 Cunter      | tel. 079 422 49 29 |
| 4. GdS | Muhmenthaler** | Andreas    | 7082 Vaz/Obervaz | tel. 079 444 89 78 |

**Capo GdS Janett Armando****VII. Distretto di caccia Oberengadin:**

|        |           |            |                 |                    |
|--------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 1. GdS | Godli**   | Roman      | 7513 Silvaplana | tel. 078 708 55 90 |
| 2. GdS | Cramer**  | Fabio      | 7503 Samedan    | tel. 079 762 90 30 |
| 3. GdS | Wehrli    | Thomas     | 7504 Pontresina | tel. 079 610 49 42 |
| 4. GdS | Schur     | Flurin     | 7523 Madulain   | tel. 079 485 80 51 |
| 5. GdS | Largiadèr | Gian Fadri | 7526 Chapella   | tel. 081 257 87 35 |

**Capo GdS Cramer\*\* Fabio****VIII.1 Distretto Bregaglia/Bergell:**

|        |                 |                |                   |                    |
|--------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1. GdS | Walther         | Nico           | 7517 Plaun da Lej | tel. 079 245 52 61 |
| 2. GdS | Roganti**       | Renato         | 7603 Vicosoprano  | tel. 079 236 02 69 |
| 3. GdS | Londino-Negrini | Luisa Fiametta | 7605 Stampa       | tel. 076 403 71 48 |

**Capo GdS Roganti Renato****VIII.2 Distretto di caccia Valposchiavo**

|        |            |          |                |                    |
|--------|------------|----------|----------------|--------------------|
| 1. GdS | Micheli**  | Carlo    | 7742 Poschiavo | tel. 079 681 66 52 |
| 2. GdS | Costa      | Livio    | 7742 Poschiavo | tel. 079 357 74 79 |
| 3. GdS | Paganini** | Raffaele | 7742 Poschiavo | tel. 078 891 09 07 |
| 4. GdS | Solèr      | Marco    | 7741 San Carlo | tel. 079 844 62 39 |

**Capo GdS Micheli Carlo****IX. Distretto di caccia Sur Tasna-Val Müstair**

|        |          |        |              |                    |
|--------|----------|--------|--------------|--------------------|
| 1. GdS | Denoth** | Guolf  | 7530 Zernez  | tel. 079 406 75 29 |
| 2. GdS | Thom     | Andrea | 7543 Lavin   | tel. 079 540 43 93 |
| 3. GdS | Kuen     | Emil   | 7546 Ardez   | tel. 076 424 22 72 |
| 4. GdS | Gross**  | Jon    | 7532 Tschier | tel. 079 433 67 75 |

**Capo GdS Denoth Guolf****X. Distretto di caccia Suot Tasna - Ramosch**

|        |             |         |              |                    |
|--------|-------------|---------|--------------|--------------------|
| 1. GdS | Florineth** | Curdin  | 7551 Ftan    | tel. 079 636 99 76 |
| 2. GdS | Pua         | Not     | 7554 Sent    | tel. 079 611 94 80 |
| 3. GdS | Soldano**   | Raffael | 7558 Strada  | tel. 079 398 66 22 |
| 4. GdS | Jenal       | Eugen   | 7563 Samnaun | tel. 078 691 41 46 |

**Capo Gds Florineth Curdin**

**XI. Distretto di caccia Herrschaft-Prättigau**

|        |             |           |                    |                    |
|--------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1. GdS | Rauch**     | Stefan    | 7252 Klosters Dorf | tel. 079 293 73 74 |
| 2. GdS | Wieland     | Andrea    | 7220 Schiers       | tel. 079 262 28 83 |
| 3. GdS | Michel      | Christian | 7235 Fideris       | tel. 076 246 62 99 |
| 4. GdS | Gujan**     | Martin    | 7235 Fideris       | tel. 079 684 55 88 |
| 5. GdS | Hardegger** | Markus    | 7208 Malans        | tel. 079 946 67 75 |
| 6. GdS | Schawalder  | Andreas   | 7250 Klosters      | tel. 076 387 37 13 |

**Capo GdS Rauch Stefan****XII. Distretto di caccia Imboden-Plessur-V Dörfer**

|        |            |         |                     |                    |
|--------|------------|---------|---------------------|--------------------|
| 1. GdS | Seiler**   | Simon   | 7029 Peist          | tel. 081 257 87 54 |
| 2. GdS | Müller**   | Mario   | 7000 Chur           | tel. 079 362 68 67 |
| 3. GdS | Höltzchi** | Marcel  | 7023 Haldenstein    | tel. 079 405 98 85 |
| 4. GdS | Spadin**   | Claudio | 7018 Flims-Waldhaus | tel. 079 605 88 13 |
| 5. GdS | Sprecher** | Sandro  | 7405 Rothenbrunnen  | tel. 079 572 14 14 |
| 6. GdS | Gadient**  | René    | 7203 Trimmis        | tel. 078 845 16 99 |
| 7. GdS | Schegg**   | Dominic | 7000 Chur           | tel. 081 257 87 74 |

**Capo GdS Spadin Claudio****Parco Nazionale Svizzero**

|                       |            |                    |
|-----------------------|------------|--------------------|
| Servizio di picchetto | 7530 Zerne | tel. 081 851 41 15 |
|-----------------------|------------|--------------------|

**Guardiani del Parco Nazionale Svizzero**

|            |           |                  |                                    |
|------------|-----------|------------------|------------------------------------|
| Bott       | Fadri     | 7535 Valchava    | tel. 079 642 31 06 / 081 858 71 66 |
| Cuonz      | Andri     | 7543 Lavin       | tel. 079 413 03 49                 |
| Eichholzer | Curdin    | 7530 Zerne       | tel. 079 559 06 90 / 081 832 11 77 |
| Gerber     | Claudia   | 7546 Ardez       | tel. 079 388 81 44                 |
| Irniger    | Claudio   | 7543 Lavin       | tel. 079 794 11 83                 |
| Luzi       | Steivan   | 7526 Cinous-chel | tel. 079 265 90 77                 |
| Schorta    | Fadri     | 7530 Zerne       | tel. 079 892 84 11                 |
| Willy      | Not Armon | 7545 Guarda      | tel. 079 682 44 58 / 081 862 25 67 |



### **Appendice 3:** *Elenco delle centrali dei bracchi da sangue 2026 secondo comunicazioni del Club Grigioni dei conduttori di bracchi da sangue (CGCBS)*

Le centrali regionali dei bracchi da sangue qui di seguito elencate organizzano per le cacciatrici e i cacciatori i binomi conduttore/cane per le ricerche.

**L'orario di picchetto delle centrali CGCBS è dalle ore 7.00 alle ore 22.00.**

| <b>Zona d'intervento</b>                                                        | <b>Centrale d'intervento</b>                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I. Jagdbezirk Vorderrhein<br>II. Jagdbezirk Glenner                             | Frau Ornella Massardi, Laax<br><b>Tel. 079 952 31 89</b>       |
| III. Jagdbezirk Hinterrhein-Heinzenberg                                         | Frau Ladina Kerber, Rodels<br><b>Tel. 079 279 08 57</b>        |
| IV. Distretto di caccia Mesolcina-Calanca                                       | Signora Barblina De Tann, Mesocco<br><b>Tel. 076 466 44 03</b> |
| V. Region Davos (ohne Wiesen)                                                   | Frau Diana Niggli, Klosters Dorf<br><b>Tel. 076 413 08 84</b>  |
| V./VI. Region Albula und Surses (mit Wiesen)                                    | Frau Mia Wasescha, Alvaschein<br><b>Tel. 078 662 33 21</b>     |
| VII. Jagdbezirk Oberengadin<br>VIII.1 Distretto di caccia Bregaglia             | Frau Caroline Schur, Madulain<br><b>Tel. 079 408 42 38</b>     |
| VIII.2 Distretto di caccia Valposchiavo                                         | Signora Laura Costa, Poschiavo<br><b>Tel. 079 393 86 93</b>    |
| IX. Val Müstair                                                                 | Frau Sonja Gross, Tschiers<br><b>Tel. 076 405 30 01</b>        |
| IX. Jagdbezirk Sur Tasna (ohne Val Müstair)<br>X. Jagdbezirk Suot Tasna-Ramosch | Frau Daniela Denoth, Zernez<br><b>Tel. 079 455 45 71</b>       |
| XI. Jagdbezirk Herrschaft-Prättigau                                             | Frau Diana Niggli, Klosters Dorf<br><b>Tel. 076 413 08 84</b>  |
| XII. Jagdbezirk Imboden-Plessur-V Dörfer                                        | Frau Nicole Müller, Chur<br><b>Tel. 079 547 44 94</b>          |



## Appendice 4: Esame delle prede

Degli animali che **non** sono stati controllati durante la caccia alta, sono da presentare nel distretto d'uccisione:

**Cervi:** **Le mandibole complete**

**Caprioli e camosci:** **I trofei e le mandibole complete**

Tutto preparato, ben pulito e contrassegnato con le etichette (allegate alle prescrizioni per l'esercizio della caccia o digitale dal nostro sito web) debitamente compilate.

| Distretto di caccia                | Luogo dell'esame              |                                                | Data                             | Orario                     | Luogo d'uccisione: settori di caccia      |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>I Vorderrhein</b>               | Sumvitg                       | Casa da scola                                  | ve, 23.10.2026                   | 16.30-18.00                | <b>A01-A09</b>                            |
| <b>II Glenner</b>                  | Ilanz                         | Hotel Rätia                                    | ve, 23.10.2026                   | 16.30-18.30                | <b>A10-A20</b>                            |
| <b>III Hinterrhein-Heinzenberg</b> | Zillis                        | Jagdstand Viamala, Avas                        | lu, 26.10.2026                   | 17.00-20.00                | <b>B04-B05, C02-C07, D01-D10</b>          |
| <b>IV Moesa</b>                    | Cama<br>Mesocco               | Centro caccia regionale<br>Casa di Circolo     | me, 28.10.2026<br>gi, 29.10.2026 | 17.00-19.30<br>17.00-18.30 | <b>E07-E17</b><br><b>E01-E06</b>          |
| <b>V Albula-Davos</b>              | Davos Landgut<br>Tiefencastel | Jagdschiessstand Landgut<br>Schulhaus Cumpogna | me, 28.10.2026<br>gi, 29.10.2026 | 17.00-18.00<br>17.00-19.00 | <b>F01-F07</b><br><b>F08-F13, F16-F18</b> |
| <b>VI Albula-Surses</b>            | Tiefencastel                  | Schulhaus Cumpogna                             | gi, 29.10.2026                   | 17.00-19.00                | <b>F14-F16, F19-F27</b>                   |

| Distretto di caccia              | Luogo dell'esame                        |                                                                                      | Data                                                                 | Orario                                                   | Luogo d'uccisione: settori di caccia                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| VII Oberengadin                  | Samedan                                 | Chesa Cumünela                                                                       | gi, 22.10.2026                                                       | 17.30-18.00                                              | G01-G11, H01-H09                                        |
| VIII.1 Bregaglia                 | Vicosoprano                             | Poligono di Tiro Vicosoprano                                                         | gi, 22.10.2026                                                       | 17.00-19.00                                              | J01-J10                                                 |
| VIII.2 Valposchiavo              | Le Prese                                | Hotel Sport                                                                          | me, 21.10.2026                                                       | 17.00-20.00                                              | K01-K08                                                 |
| IX Sur Tasna-<br>Val Müstair     | Zernež<br>Ardez<br>Tschiers             | Büro Wildhüter Guolf Denoth<br>Büro Wildhüter Emil Kuen<br>Büro Wildhüter Jon Gross  | lu, 19.10.2026<br>ma, 20.10.2026<br>me, 21.10.2026                   | 20.00-21.00<br>20.00-21.00<br>20.00-21.00                | L01-L09, L12-L17<br>L09-L12<br>M01-M08                  |
| X Suot Tasna-<br>Ramosch         | Samnaun<br>Scul                         | Büro Wildhüter Eugen Jenal<br>Tiefbauamt Plattas                                     | ve, 30.10.2026<br>ve, 30.10.2026                                     | 17.30-18.00<br>19.00-20.00                               | N01-N02<br>N03-N14                                      |
| XI Herrschaft-<br>Prättigau      | Jenins<br>Klosters<br>Schiers<br>Küblis | Gemeinde-Werkhof<br>Fischzucht, Cappweg 5<br>Restaurant Alpina<br>Schiesstand Capäls | lu, 26.10.2026<br>ma, 27.10.2026<br>me, 28.10.2026<br>gi, 29.10.2026 | 18.00-19.00<br>18.00-19.00<br>18.00-20.00<br>17.30-19.30 | P01-P02<br>P07-P12<br>P03-P04, R03<br>R04, P13, P05-P06 |
| XII Imboden-<br>Plessur-V Dörfer | Domat/Ems                               | Schützenhaus Gonda                                                                   | ma, 27.10.2026                                                       | 18.00-20.00                                              | B01-B03, C01, R01-R02,<br>S01-S05 und T01-T08           |



### Appendice 5: Pernice bianca – materiale d'analisi

Di ogni pernice bianca abbattuta è da consegnare del materiale d'analisi (ala, remiganti primarie o diverse penne/piume). Il materiale è da conservare, separatamente per ogni uccello, in sacchetti di plastica (congelare) e da consegnare agli organi di sorveglianza della caccia **entro cinque giorni dalla fine della caccia bassa**, assieme ai dati riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. A tale scopo è da compilare la seguente tabella in modo completo.

| Cognome | Nome | Domicilio | Data di nascita | No Settore | Comune / Nome locale | coordinata X | coordinata Y | Sesso | Ala* | Rp* | pp* |
|---------|------|-----------|-----------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------|------|-----|-----|
|         |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 1       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 2       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 3       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 4       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 5       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 6       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 7       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 8       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 9       |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |
| 10      |      |           |                 |            |                      |              |              |       |      |     |     |

\* Segnare con una crocetta ciò che fa al caso Ala = Ala / Rp = Remiganti primarie / pp = penne e piume





Amt für Jagd und Fischerei Graubünden  
Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun  
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni

## Annuncio per la caccia d'agguato 2026/2027

art. 5 e art. 21a LCC

Il sottoscritto cacciatore intende esercitare la caccia d'agguato appostamento nei tre luoghi sotto indicati:

| Comune/settore | Nome locale | Coordinate | Distretto di caccia |
|----------------|-------------|------------|---------------------|
| 1              |             |            |                     |
| 2              |             |            |                     |
| 3              |             |            |                     |

Allegato (obbligatorio) un estratto della cartina topografica con segnati i posti d'appostamento

### Dati personali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Cognome         | Nome           |
|                 |                |
| Data di nascita | Tel.           |
|                 |                |
| Via-No.         | NPA, domicilio |
|                 |                |

Titolare di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia

allo stambecco per il 2026

sì ☐ <sup>1)</sup> no ☐ <sup>2)</sup>

Ho aggiustato personalmente il tiro dell'arma utilizzata

sì ☐ no ☐

Assicurazione responsabilità civile stipulata per l'intero periodo di caccia

sì ☐ no ☐

<sup>1)</sup> Per titolari di una licenza di caccia alta e

di una licenza di caccia allo stambecco: ☐ copia «obbligo di tiro adempito, pallini»

<sup>2)</sup> Se non è stata esercitata nessuna caccia: ☐ copia «obbligo di tiro adempito, pallini»

☐ modulo di conferma «Rilascio della patente di caccia»

Data

Firma

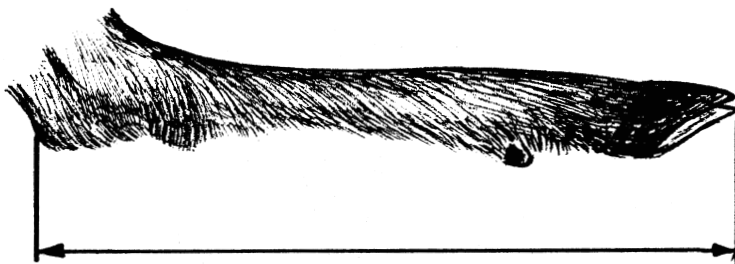
### Importante!

- Ogni cacciatore può compilare un solo modulo d'annuncio.
- L'annuncio deve avvenire al più tardi **entro il 31 ottobre**, inoltrando il presente modulo, **totalmente compilato**, al competente guardiano della selvaggina.
- Se si intende esercitare la caccia d'agguato in due distretti di caccia, l'annuncio e il ritiro della statistica della selvaggina uccisa devono avvenire nel **distretto nel quale la caccia viene esercitata in misura maggiore**.



### **Appendice 7:** *Lunghezza dell'estremità posteriore*

La lunghezza dell'estremità posteriore si misura tenendo la gamba tesa, in linea retta, dalla punta delle unghiette all'apice del garretto.



**Notizen / note:**

**Notizen / note:**

**Notizen / note:**





Basi legali



Zone di protezione  
della selvaggina



Carta della  
caccia



Rete stradale  
cantonale



Istruzioni per  
la statistica digitale  
degli abbattimenti



Zone in cui vige  
un divieto di battute  
di caccia e di  
caccia vagante

